

SAVNO –

Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.lgs 231/01 (Parte Speciale)



Parte speciale
Modello 231
approvato C.d.A. 29.10.2024

Sommario

PARTE SPECIALE.....	5
1. FUNZIONI ED OBIETTIVI DELLA PARTE SPECIALE.....	5
2. L'ATTIVITÀ DI IMPRESA SVOLTA DA SAVNO.....	5
3. FATTISPECIE DI REATO PER LE QUALI IL DECRETO PREVEDE LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI5	
3.1 Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (art. 24, D.lgs. 231/01) -Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, turbativa pubblici incanti e nel procedimento amministrativo di scelta del contraente e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture. - vedi fattispecie reati I. della Parte Generale del Modello.....	5
3.1.1 Considerazioni esplicative.....	7
3.1.2 Individuazione delle attività sensibili.....	8
3.1.3 Misure atte a prevenire la commissione del reato:.....	8
3.2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.lgs. 231/01) e Cyberterrorismo- vedi fattispecie reati VII della Parte Generale del Modello.....	9
3.2.1 Considerazioni esplicative.....	11
3.2.2 Individuazione delle attività sensibili.....	13
3.2.3 Misure atte a prevenire la commissione del reato.....	13
3.3 Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01) - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01) - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies 1, D.Lgs. 231/01) - Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, D.Lgs. 231/01) - Reati transnazionali, (art. 10, L. 146/2006) vedi fattispecie reati VI e VIII della Parte Generale del Modello.....	13
3.3.1 Considerazioni esplicative.....	20
3.3.2 Identificazione delle Aree a rischio commissione del reato.....	23
3.3.3 Misure atte a prevenire la commissione del reato.....	24
3.4 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25, D.Lgs. 231/01) - vedi fattispecie reati I della Parte Generale del Modello.....	26
3.4.1 Considerazioni esplicative.....	28
3.4.2 Individuazione delle attività sensibili.....	30
3.4.3 Misure atte a prevenire la commissione del reato.....	32
3.5 Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01) - vedi fattispecie reati XII della Parte Generale del Modello.....	33
3.5.1 Individuazione delle attività sensibili.....	34
3.5.2 Misure atte a prevenire la commissione del reato.....	35
3.6 Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1., D.Lgs. 231/01) - vedi fattispecie reati IX della Parte Generale del Modello.....	35
3.6.1 Considerazioni esplicative.....	36
3.6.2 Identificazione delle Aree a rischio commissione del reato contro l'industria e il commercio	37
3.6.3 Misure atte a prevenire la commissione del reato.....	37
3.7 Reati Societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) - vedi fattispecie reati II della Parte Generale del Modello.....	37
3.7.1 Considerazioni esplicative.....	41
3.7.2 Individuazione delle attività sensibili.....	42
3.7.3 Misure atte a prevenire la commissione del reato.....	42

3.8	Reati tributari (art. 25- <i>quiquiesdecies</i> , D.Lgs. 231/01) vedi fattispecie reati XIV della Parte Generale del Modello.....	42
3.8.1	Considerazioni esplicative.....	43
3.8.2	Individuazione delle attività sensibili.....	43
3.8.3	Misure atte a prevenire la commissione del reato.....	43
3.9	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25- <i>quater</i> , D.Lgs. 231/01) vedi fattispecie reati III della Parte Generale del Modello	44
3.9.1	Considerazioni esplicative.....	47
3.9.2	Individuazione delle attività sensibili.....	47
3.9.3	Misure atte a prevenire la commissione del reato.....	48
3.10	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25- <i>quater-1</i> , D.Lgs. 231/01) vedi fattispecie reati IV della Parte Generale del Modello.	48
3.10.1	Considerazioni esplicative.....	48
3.11	Reati contro la personalità individuale (art. 25- <i>quinqies</i> , D.Lgs. 231/01) vedi fattispecie reati IV della Parte Generale del Modello	48
3.11.1	Considerazioni esplicative.....	51
3.11.2	Individuazione delle Attività a Rischio.....	51
3.11.3	Misure idonee a prevenire la commissione del reato	51
3.12	Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 25- <i>sexies</i> , D.Lgs. 231/01) vedi fattispecie reati II della Parte Generale del Modello	52
3.12.1	Considerazioni esplicative.....	53
3.12.2	Individuazione delle Attività a Rischio.....	53
3.13	I delitti di omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della disciplina del D. Lgs. 81/08 (art. 25- <i>septies</i> , D.Lgs. 231/01) vedi fattispecie reati V della Parte Generale del Modello	53
3.13.1	Considerazioni esplicative.....	54
3.13.2	Identificazione delle aree a rischio commissione dei delitti di omicidio e lesioni colpose... ..	54
3.13.3	Misure atte a prevenire la commissione dei delitti di omicidio e lesioni colpose	54
3.14	Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25- <i>novies</i> , D.Lgs. 231/01) vedi fattispecie reati X della Parte Generale del Modello.....	56
3.14.1	Considerazioni esplicative.....	58
3.14.2	Identificazione delle Aree a rischio commissione del reato in materia di violazione del diritto d'autore.	59
3.14.3	Misure atte a prevenire la commissione del reato.....	59
3.15	Reati ambientali (art. 25- <i>undecies</i> D.Lgs. 231/01) vedi fattispecie reati XI della Parte Generale del Modello	59
3.15.1	Considerazioni esplicative	65
3.15.2	Identificazione delle aree a rischio commissione dei reati	67
3.15.3	Misure atte a prevenire la commissione dei reati	68
3.16	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25- <i>duodecies</i> , D.lgs. 231/01) Razzismo e xenofobia (art. 25- <i>terdecies</i> , D.lgs. 231/01) - vedi fattispecie reati IV della Parte Generale del Modello.....	69
3.16.1	Considerazioni esplicative.....	70
3.16.2	Individuazione delle Attività a Rischio.....	71
3.16.3	Misure atte a prevenire la commissione del reato.....	71
3.17	Reati connessi a frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25- <i>quaterdecies</i> , D.lgs. 231/01) Articolo introdotto dall'art. 5 della Legge 3 Maggio 2019, n.39, pubblicata in data 16/05/2019. vedi fattispecie reati XIII della Parte Generale del Modello	72

3.17.1	Considerazioni esplicative.....	73
3.17.2	Individuazione delle Attività a Rischio.....	73
3.18	Contrabbando (art 25- <i>sexiesdecies</i> , del D.Lgs. 231/2001) vedi fattispecie reati XV della Parte Generale del Modello.....	73
3.18.1	Considerazioni esplicative.....	73
3.18.2	Individuazione delle Attività a Rischio.....	74
4.	REATI DI CORRUZIONE CONTEMPLATI DALLA LEGGE N. 190/2012.....	74
4.1	Considerazioni esplicative	75
4.2	Individuazione delle attività sensibili	76
4.3	Misure atte a prevenire la commissione del reato	76

PARTE SPECIALE

1. FUNZIONI ED OBIETTIVI DELLA PARTE SPECIALE

La Parte Speciale del presente Modello si propone di:

- individuare, previa descrizione delle fattispecie incriminatrici, le attività aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi reati rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01;
- evidenziare ai Destinatari del Modello quali comportamenti concreti potrebbero comportare l'applicazione, nei confronti di SAVNO, delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 231/01;
- disciplinare i comportamenti richiesti ai destinatari del Modello, al fine specifico di prevenire la commissione di reati;
- con riferimento ai reati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e ai reati in materia di tutela dell'ambiente, è necessario istituire un sistema di verifica e controllo e una struttura organizzativa con compiti e responsabilità definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'impresa

Obiettivo finale della Parte Speciale, pertanto, è la costruzione di un insieme strutturato di “regole” che non possa essere eluso, se non fraudolentemente (concretandosi però, in tale evenienza, l'esimente da responsabilità di cui all'art. 6, comma 1, lett. c del Decreto).

Per conseguire dette finalità, la presente Parte Speciale si sofferma in particolare ad approfondire nel dettaglio i singoli reati o categorie ritenute omogenee di reati, esemplificando le possibili modalità di commissione da parte di esponenti dell'Ente, anche al fine di valutare se sia anche solo astrattamente ipotizzabile - in relazione alle attività concretamente svolte dalla Società - la commissione di tali reati.

Si è ritenuto, comunque, di riportare gli elementi costitutivi anche di quelle fattispecie di reato ritenute non rilevanti ai fini del Modello, onde consentire in ogni caso a tutti i destinatari di averne cognizione e poterne valutare l'eventuale rilevanza “sopravvenuta” (in termini di rischio di commissione di uno di tali reati), ai fini della conseguente informativa all'Organismo di Vigilanza.

2. L'ATTIVITÀ DI IMPRESA SVOLTA DA SAVNO

Presupposto - logico e cronologico - della ricognizione delle aree aziendali a rischio di commissione di reati è l'esatta individuazione dell'ambito operativo in cui Savno svolge la propria attività economica ossia la gestione del servizio integrato dei rifiuti solidi urbani per 44 comuni della provincia di Treviso.

Nel dettaglio la società si occupa del servizio di raccolta delle principali frazioni merceologiche di rifiuti, del loro trattamento e/o smaltimento e della fatturazione della Tariffa rifiuti ai clienti/utenti.

3. FATTISPECIE DI REATO PER LE QUALI IL DECRETO PREVEDE LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

Vengono esaminate di seguito le ipotesi di reato contemplate dal Decreto, delineando per ciascuna di esse la rilevanza in relazione all'attività concretamente svolta da SAVNO e le misure di tutela prescritte.

Giovi ricordare in via generale che, agli elementi costitutivi dei diversi reati esaminati, dovrà sempre aggiungersi il requisito dell'interesse o vantaggio della Società in assenza del quale, ovviamente, non potrebbe configurarsi alcuna responsabilità “amministrativa” di quest'ultima.

Nella predisposizione del Modello, si è scelto di raggruppare i reati in modo da rendere maggiormente coerente l'analisi con i processi aziendali, non seguendo dunque la successione degli articoli propri del D.lgs. 231/01 che vengono comunque puntualmente richiamati nella disamina dei delitti.

3.1 Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (art. 24, D.lgs. 231/01) -Indebita

percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, turbativa pubblici incanti e nel procedimento amministrativo di scelta del contraente e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture. - vedi fattispecie reati I. della Parte Generale del Modello.

Da ricordare che tali reati sono esaminati anche dall'Analisi del rischio allegata al Piano di prevenzione della corruzione.

Art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecento quarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 353 c.p. (Turbata libertà degli incanti):

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire mille a diecimila.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire cinquemila a ventimila.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Art. 353-bis (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art 356 (Frode nelle pubbliche forniture)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

Art. 640 co. 2 n. 1 (Truffa ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea)

Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

[...]

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire tremila a quindicimila:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, n. 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640-ter c. p. (Frode informatica)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7

3.1.1 Considerazioni esplicative

I reati sanzionano le ipotesi nelle quali la volontà dell'ente pubblico sia stata deviata dal comportamento fraudolento del soggetto agente, che abbia il fine di ottenerne un vantaggio patrimoniale.

Le fattispecie sono ad esempio configurabili quando si sviluppano operazioni di acquisto/vendita, somministrazione o fornitura di qualsivoglia servizio o consulenza da parte della P.A. od alla P.A. Esse hanno in comune il fatto che viene tratta in errore la p.a., al fine di conseguire un ingiusto profitto. Ciò posto, i reati di truffa aggravata richiedono la realizzazione di artifici e raggiri, mentre per l'indebita percezione è sufficiente aver utilizzato o presentato dichiarazioni non veritiere o aver omesso informazioni dovute al fine di conseguire contributi o finanziamenti da parte dello Stato. Questo tipo di reati si perfeziona con la prima percezione del contributo pubblico, ma permane fino alla cessazione della condotta criminosa, con l'ultimo incasso del finanziamento.

Nello specifico, gli artt. 316-bis, 316-ter e 640-bis c.p. sono volti a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominati, tanto nel momento "genetico" in cui viene richiesta ed ottenuta l'erogazione pubblica, quanto in quello "esecutivo" della sua corretta utilizzazione.

In un caso, sono punite le condotte con cui viene alterato il processo decisionale dell'Ente erogante, nell'altro caso assume invece rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto alle finalità di interesse pubblico che ne avevano giustificato l'erogazione.

Gli artt. 353, 353-bis e 640-bis rappresentano un presidio alla tutela dell'interesse pubblico posto durante le fasi di preparazione ed elaborazione dei documenti di gara e di scelta del contraente, sia nelle vendite che negli acquisti, e nelle fasi di erogazione delle forniture.

La frode informatica può considerarsi un'ipotesi speciale di truffa, caratterizzata dalla circostanza che, in luogo degli artifici e raggiri usati per indurre in errore una persona fisica, creandole una falsa rappresentazione della realtà, la condotta fraudolenta ha come destinatario diretto un sistema informatico o telematico, di cui vengono alterati il funzionamento o i dati.

Per l'espresso dettato dell'art. 24 del Decreto, la frode informatica rileva ai fini dell'applicazione di sanzioni per la persona giuridica solo quando sia commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

Il reato di truffa, infine, assume una funzione generale e residuale potendo ricomprende tutte quelle fattispecie che non rientrano nelle ipotesi di frode o truffa riportate nel presente paragrafo.

3.1.2 Individuazione delle attività sensibili

Rispetto al settore in cui opera SAVNO, ossia quello dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati prodotti nel territorio di competenza e dei servizi di spazzamento, le attività nella quale si può ipotizzare il verificarsi di reati di questa categoria sono quelle riferite alle richieste di finanziamento, a titolo esemplificativo, per progetti sperimentali per la raccolta e trasporto dei rifiuti, per l'insediamento di nuove attività produttive o per la formazione del personale. Ebbene, rispetto all'ultima revisione avvenuta del 2022, occorre rilevare l'accesso da parte della Società a linee di finanziamento pubblico per il perseguimento di progetti sperimentali relativi alla raccolta porta a porta dei rifiuti, per la fornitura di attrezzature volte al miglioramento della rete territoriale di raccolta dei rifiuti e per l'insediamento di nuove attività produttive e non si escludono in futuro ulteriori contributi pubblici. Per tale ragione, si ritiene che le fattispecie di reato su descritte assumono rilevanza per il presente Modello stante la possibilità che le erogazioni pubbliche possano essere distratte per finalità non corrispondenti al bando o al progetto approvati dall'Ente finanziatore. In questo frangente, le attività a rischio diretto sono:

- fase di elaborazione e presentazione delle domande di finanziamento;
- fase di comunicazione dati alla P.A. e monitoraggio del progetto finanziato;
- fase esecutiva e di rendicontazione del progetto finanziato.

Con riferimento alla turbativa degli incanti e del procedimento di scelta del contraente, SAVNO può ritenersi coinvolta quando opera come operatore economico. In tale frangente le attività più esposte al rischio sono quelle commerciali, ossia nell'ipotesi in cui SAVNO partecipa a procedimenti di gara o affidamenti.

Il rischio di commissione del reato di truffa ai danni di ente pubblico e di frode nelle pubbliche forniture viene individuato nella fase in cui Savno si relaziona con il Consiglio di Bacino "Sinistra Piave", Committente del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, comprendete la raccolta e trasporto e l'applicazione e riscossione della tariffa, durante il quale potrebbe esserci il pericolo di fornire alla Pubblica Amministrazione informazioni o dati non veritieri sull'esecuzione del servizio svolto, supportate da documentazione artefatta o da altri raggiri. Allo stesso modo, la fattispecie può configurarsi quando SAVNO si relaziona, come operatore economico, con qualsiasi altra Pubblica Amministrazione.

Non essendovi ragioni di escludere, in via di principio e per le finalità qui perseguite, la commissione del reato di frode informatica, lo stesso è certamente rilevante per il Modello di SAVNO riscontrandosi ambiti di attività della Società nei quali i destinatari del presente Modello hanno opportunità di intervenire su dati informatici della PA.

Le attività a rischio commissione del reato in esame sono le seguenti:

- accesso ai sistemi telematici o informatici della PA per la trasmissione di dati o informazioni per la comunicazione di dati fiscali dell'azienda;
- accesso ai sistemi telematici o informatici della PA per la trasmissione di dati o informazioni per la comunicazione di dati previdenziali dell'azienda;
- accesso alle banche dati dei comuni/province;
- accesso a particolari sistemi telematici ed informatici della PA per le comunicazioni di dati specifici inerenti l'attività propria di SAVNO come ad esempio l'inserimento dei dati relativi alla fatturazione della Tariffa Rifiuti e l'inserimento di dati relativi ai rifiuti raccolti.

3.1.3 Misure atte a prevenire la commissione del reato:

Ai fini della prevenzione dei reati, sono posti i seguenti presidi:

- il Codice etico;
- un sistema organizzativo definito e specificato nel funzionigramma / organigramma aziendale;
- segnalazione di illeciti – whistleblowing;
- formazione specifica;
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza laddove, all'interno dell'Analisi del rischio – Allegato A, per ciascun macro-processo ritenuto a rischio, le tipologie di azioni di prevenzione individuate sono di:

- controllo;
- trasparenza;
- definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- regolamentazione;
- semplificazione;
- formazione;
- sensibilizzazione e partecipazione;
- rotazione;
- segnalazione e protezione;
- disciplina del conflitto di interessi;
- regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).
- misure gestione del pantouflage

L'accesso alla rete informatica aziendale, finalizzata all'inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione alla PA di dati, deve avvenire tramite l'utilizzo di specifiche regole inserite all'interno della Valutazione d'impatto privacy che viene aggiornata periodicamente, nell'"Atto di nomina dell'incaricato in conformità ai principi del GDPR 2016/679" e all'interno della "Policy aziendale relativa agli strumenti informatici aziendali ad integrazione della lettera d'incarico sul trattamento dei dati precedentemente distribuita, secondo quanto stabilito dall'Organismo di Vigilanza nel verbale del 27 Settembre 2016". Nella Lettera d'incarico e nella Policy si specifica che l'utilizzo di tutte le risorse informatiche da parte dei dipendenti della società, durante tutto il rapporto di lavoro, deve essere sempre ispirato al principio della correttezza e della diligenza, onde evitare l'insorgere di comportamenti inconsapevoli o scorretti.

Nell'ambito dei compiti assegnati dal responsabile di funzione, il dipendente dovrà farsi carico di:

- non accedere a risorse informatiche per le quali non abbia ricevuto autorizzazione esplicita;
- non alterare, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico/telematico della PA ovvero intervenire, senza averne diritto e in qualsiasi modo, su dati/informazioni/programmi contenuti in un sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione.

3.2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.lgs. 231/01) e Cyberterrorismo-vedi fattispecie reati VII della Parte Generale del Modello.

A seguito della ratifica ed esecuzione, da parte dello Stato Italiano, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, il Legislatore, con Legge 18 marzo 2008, n. 48, ha introdotto nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, l'art. 24 bis sui delitti informatici e trattamento illecito di dati. Le fattispecie di reato sono quelle previste dagli articoli:

Art. 491-bis c.p. (Documenti informatici)¹

¹ 1 Capo III - Della falsità in atti, Artt. 476 – 493-bis:

Art. 476. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Art. 477. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.

Art. 478. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.

Art. 479. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Art. 480. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.

Art. 481. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

Art. 482. Falsità materiale commessa dal privato.

Art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

Art. 484. Falsità in registri e notificazioni.

Art. 485. Falsità in scrittura privata.

Art. 486. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato.

Art. 487. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico.

Art. 488. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali.

Art. 489. Uso di atto falso.

Art. 490. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.

Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applica le disposizioni del Capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Art. 615-ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)

Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Art. 615-quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici o telematici)

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

Art. 617-quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

Art. 617-quinquies c.p. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)

Compie il delitto chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Art. 629 c.p. (Estorsione)

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità

Art. 635-bis c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni

Art. 635-ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, da chiunque posta in essere.

Art. 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)

Art. 491. Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena.

Art. 492. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti.

Art. 493. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 - bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento

Art. 635-quater.1 c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1.

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Art. 635-quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)

Il delitto è commesso se il fatto di cui all'art. 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Art. 640-quinquies c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)

Commette il delitto il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

In questa famiglia di reati si prendono in considerazione anche i reati di Cyberterrorismo introdotti dalla Legge 18 novembre 2019 n 133 "Legge sulla sicurezza cibernetica"

"Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote".

3.2.1 Considerazioni esplicative.

L'estensione della portata del decreto 231/2001 alle altre tipologie di reati informatici, a seguito del recepimento nella L. 48/08 della convenzione di Budapest sul cybercrime, impone alle aziende di prendere in considerazione i rischi che possono derivare dal compimento di tali reati da parte dei dipendenti e che possono concretizzarsi in sanzioni pecuniarie ed interdittive.

Tali reati informatici sono più difficilmente accertabili rispetto agli altri reati inseriti nel decreto 231 sotto più ordini di considerazioni. In primo luogo, perché possono essere commessi da chiunque e non esistono delle aree o funzioni maggiormente a rischio, il che comporta la necessità di una vigilanza quanto mai difficile dovendo, in teoria, essere estesa a tutti i dipendenti. In seconda analisi tali reati, nella maggior parte dei casi, sono strumentali al raggiungimento di uno scopo ulteriore, per cui risulta difficile la loro individuazione fino a quando non si sia realizzato il fine ultimo.

L'art. 1 della Convenzione di Budapest chiarisce che per "sistema informatico" si considera "qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati".

Si tratta di una definizione molto generale che permette di includere qualsiasi strumento elettronico, informatico o telematico, in rete (gruppo di dispositivi) o anche in grado di lavorare in completa autonomia. In questa definizione rientrano anche dispositivi elettronici che siano dotati di un software che permette il loro funzionamento elaborando delle informazioni (o comandi).

Nel medesimo articolo è contenuta la definizione di "dato informatico", che descrive il concetto derivandolo dall'uso: "qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informativo di svolgere una funzione".

È utile a questo punto fare una precisazione rispetto al rapporto tra art. 24-bis e reati di trattamento illecito di dati personali contenuti nel Codice privacy (D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs. 101/2018). Il Decreto Legge n. 93 del 14 agosto 2013 aveva incluso i delitti di trattamento illecito di dati personali (art. 167 Codice Privacy), di falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante (art. 168 Codice Privacy) e di inosservanza ai provvedimenti del Garante (art. 170 Codice Privacy), nel novero dei reati presupposto dai quali poteva derivare la responsabilità amministrativa da reato per l'ente, ma in sede di conversione tale modifica non fu confermata (Legge di Conversione 15 ottobre 2013, n. 119). L'articolo è stato poi modificato nuovamente nel 2019, con il D.Lgs. 105/2019 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133 del 18 novembre 2019) e la LEGGE 28 giugno 2024, n. 90 (in G.U. 02/07/2024, n.153) senza reintrodurre un coordinamento con il Codice Privacy.

Detta assenza non toglie che vi siano numerose sovrapposizioni tra il Codice Privacy, il GDPR e il sistema di responsabilità ex D.lgs. 231/2001. Nello specifico, ai sensi dell'art. 24-bis, la responsabilità ex 231 "scatta" in relazione ai seguenti reati (che rientrano nel novero dei c.d. cybercrimes):

- Accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi, o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) e danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.);
- Reati di falso relativi a documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria (491-bis);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-quinquies)

Nelle ipotesi predette previste all'art. 24 bis, si verifica anche un illecito trattamento di dati, tanto che, la società, sia essa titolare o responsabile del trattamento, deve avviare le indagini interne al fine di verificare se vi sia stata anche una compromissione dei dati personali trattati ed eventualmente aprire la procedura per la gestione dei casi di violazione dei dati personali ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento. Nel momento in cui l'azienda viene a conoscenza della commissione di un delitto informatico nell'ambito della propria attività commerciale, questa dovrà immediatamente interrogarsi sulle conseguenze di tale azione sui dati personali che essa tratta – sia in quanto titolare che responsabile del trattamento. Nel caso in cui accerti che il cybercrime è anche un data breach, scatteranno tutti gli obblighi previsti dagli articoli 33 e 34 del GDPR. Questo non è l'unico profilo di sovrapposizione. Si pensi anche alle attività relative alla sicurezza, che l'imprenditore dovrà porre in essere non solo in un'ottica di prevenzione della commissione di reati informatici, ai sensi del modello 231, ma anche per rispettare l'obbligo, previsto dall'art. 32 del GDPR, di adottare misure di sicurezza che garantiscano un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento.

In conclusione, SAVNO dovrà comunque porre in essere modelli integrati di compliance, che prevengano allo stesso tempo la verifica di reati e di trattamenti illeciti dei dati personali di cui al Codice privacy.

3.2.2 Individuazione delle attività sensibili

Atteso che l'utilizzo dello strumento informatico è da ritenersi imprescindibile nell'ambito di tutti i settori della società, la possibilità di accadimento di questa tipologia di reato si può ipotizzare in ogni processo aziendale. Precisamente, le attività trasversali che rendono possibile l'ipotesi di accadimento delle fattispecie delittuose sono:

- Gestione sistemi informatici interni
- Accesso a sistemi informatici e telematici esterni privati
- Utilizzo di firma digitale
- Utilizzo posta elettronica certificata

3.2.3 Misure atte a prevenire la commissione del reato

SAVNO si è dotata di un documento definito "Valutazione impatto privacy" ai sensi del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs.101/2018 per recepire quanto richiesto dal GDPR che prevede procedure specifiche per la sicurezza delle informazioni e tutela dei dati ed in cui si precisano le modalità di gestione delle risorse informatiche della società. Ulteriori e più puntuali requisiti relativi alla gestione delle risorse informatiche sono presenti nella Policy aziendale relativa agli strumenti informatici e nell'Atto di nomina dell'incaricato in conformità ai principi del GDPR 2016/679 (articolo 4 lettera c.10)".

Nella Policy aziendale relativa agli strumenti informatici rilasciata in via generale a tutti i dipendenti sono fornite istruzioni sull'utilizzo di personal computer, sistemi di comunicazione ed altri apparati, di supporti magnetici, della rete aziendale, della rete Internet e dei relativi servizi navigazione in Internet e di posta elettronica.

L'Atto di incarico invece viene rilasciato nominativamente a ciascun dipendente in base al tipo di mansione svolta e autorizza il soggetto al trattamento dei dati personali contenuti negli archivi e nelle banche dati ai quali deve accedere. Nello specifico, sono indicate le banche dati a cui si può accedere, le istruzioni sulle modalità del trattamento dati, sui divieti, sulla comunicazione e diffusione dei dati e sull'utilizzo dei sistemi informatici.

Presso l'azienda inoltre, in conformità al GDPR, è stato nominato un Responsabile protezione dati (DOP) effettuando debita comunicazione al Garante della Privacy. Ulteriori presidi consistono nella tenuta del registro dei trattamenti, l'utilizzo di informative privacy e, fondamentale, la formazione privacy. SAVNO, infine, è dotata di un sistema di sicurezza che garantisce la sicurezza della rete aziendale e delle comunicazioni da minacce esterne e anche interne.

Da considerare infine la presenza del canale di segnalazione di illeciti – whistleblowing, accessibile a tutti e presidio per tutte le tipologie di reato.

3.3 Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01) - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01) - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies 1, D.Lgs. 231/01) - Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, D.Lgs. 231/01) - Reati transnazionali, (art. 10, L. 146/2006) vedi fattispecie reati VI e VIII della Parte Generale del Modello

Delitti di criminalità organizzata

Art 416 (Associazione per delinquere)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416-bis c.p. (Associazione di tipo mafioso)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416-ter c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso)

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.

Art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605.

Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei

concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 74 DPR 309/90 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.8.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5) c.p.p.

delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110²

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Art. 648 c.p. (Ricettazione)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

² Ossia sono escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter.1 (Autoriciclaggio)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

Art. 493-ter (Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. (3)

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Art. 493-quater (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Art. 512-bis c.p. (Trasferimento fraudolento di valori)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni

Art. 640-ter c.p. (Frode informatica)

Si rimanda al paragrafo 3.1 della presente parte speciale

Reati transnazionali

La legge 16 marzo 2006, n. 146: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio

2001" ha introdotto all'art. 10 la responsabilità amministrativa degli enti per l'ipotesi di commissione di reati transnazionali.

Art. 3 (Definizione di reato transnazionale)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*

Art. 10 (Responsabilità amministrativa degli enti)

In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) – art. 10, co. 2, L. 146/2006

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-big, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di

elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art.12 co. 3, 3-bis, 3-ter e 5 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) - art. 10, co. 7, L. 146/2006

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.*

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 378 c.p. (Favoreggiamento personale) - art. 10, co. 9, L. 146/2006

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Art. 377-bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

3.3.1 Considerazioni esplicative

Delitti di criminalità organizzata

L'inserimento dei delitti contro la criminalità organizzata tra i reati presupposto previsti dal d.lgs. 231/01 non rappresenta una novità assoluta (cfr. l'art. 10 della legge 146/2006 "*Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale*") risponde all'esigenza di rafforzare la lotta contro la criminalità di impresa (ad esempio frodi fiscali, il traffico illecito di rifiuti, ecc.). Ciò ha portato SAVNO a prevedere sul Modello i presidi di controllo intesi a prevenire tali comportamenti illeciti che potrebbero causare la responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'associazione per delinquere è un reato che si realizza qualora tre o più persone si associano - attraverso una unione stabile e permanente, dotata di un minimo di organizzazione adeguata, rispetto al programma delittuoso progettato – allo scopo di commettere delitti.

Il reato si consuma nel momento in cui è costituita l'associazione di almeno tre persone, non essendo necessario anche l'inizio dell'attività delittuosa avuta di mira.

I soggetti passibili di sanzioni penali sono coloro che hanno promosso, costituito, organizzato ovvero partecipato all'associazione.

L'associazione di tipo mafioso è quel reato che si realizza qualora tre o più persone promuovono o dirigono od organizzano ovvero partecipano ad una associazione di tipo mafioso.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire direttamente o indirettamente la gestione o comunque, il controllo di attività economiche, di concessione, di autorizzazione, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero per impedire od ostacolare il libero esercizio di voto o di procurare voti a sé od altri in occasione di consultazioni elettorali.

Come da Analisi dei rischi reato, in base agli elementi tipici delle fattispecie penali, al tipo di attività svolta da SAVNO e ai requisiti necessari per integrare la responsabilità amministrativa ex art. 231/2001 si ritengono ipotizzabili i seguenti delitti: Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma); Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.); Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.). Diversamente, per l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, che a differenza dell'associazione a delinquere ex art. 416 c.p., è il reato finalizzato unicamente al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, la commissione di illeciti nell'interesse o a vantaggio di SAVNO non appare possibile. In caso di commissione di tali delitti da parte dei soggetti apicali ovvero subordinati, questi non possono che avere agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi. Infine, si ritengono non rilevanti ai fini del presente Modello anche le fattispecie di "*Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*" e di "*illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo*": per la prima fattispecie, il reato si ritiene escluso stante l'improbabilità della realizzazione delle condotte criminose da parte di soggetti apicali e non per un vantaggio o interesse dell'Ente; nel secondo caso, la configurabilità si reputa esclusa per l'incompatibilità con l'attività svolta da SAVNO.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

La ricettazione è quella fattispecie delittuosa che presuppone anteriormente la commissione di un delitto al quale il ricettatore non abbia partecipato. Scopo della norma è, infatti, impedire che, posto in essere un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso traggano vantaggio dalle cose provenienti dallo stesso. L'elemento

soggettivo è il dolo specifico consistente nel compiere il reato con la consapevolezza della provenienza della cosa delittuosa al fine di procurare a sé o ad altri un profitto. Il reato è attenuato nei casi di particolare tenuità. Sussiste la ricettazione anche quando l'autore del delitto da cui provengono le cose o il denaro non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Il riciclaggio è quel reato che consiste nel compimento di atti o fatti diretti ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità (ossia ogni vantaggio non solo economico, ma anche personale) di provenienza illecita, permettendone la riutilizzazione degli stessi.

Esempio di atti diretti ad ostacolare l'identificazione delle risorse citate è il passaggio della titolarità dei beni di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro, ovvero rimpiazzare il denaro di provenienza illecita con denaro pulito.

La specificità del reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, rispetto a quello di riciclaggio - il quale prevede la sostituzione, il trasferimento ovvero operazioni di ostacolo alla identificazione delle provenienze delittuose - risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, dei beni o altra utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

L'art. 648 *ter*-1 è stato introdotto dalla legge n. 186 del 15 dicembre 2014, recante "*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*". In particolare, l'articolo 3, comma 5 della legge 186/2014 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 25-*octies* del decreto legislativo 231/2001: a) al comma 1, le parole: «e 648-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «648-*ter* e 648-*ter*.1»; b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché autoriciclaggio».

Il reato di autoriciclaggio consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche (anche lecite), finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di attività illecite. Tale condotta si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale e l'appropriazione di beni sociali. Ne consegue la possibilità di sanzionare gli enti i cui dipendenti (apicali e non), dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghino, sostituiscano, trasferiscano, in attività (anche lecite), finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di precedente delitto o reato.

Il reato non si applica nel caso di utilizzo personale e da ricordare che Savno . non opera in campi a maggior rischio (es. settore del credito) previsti dalla legge stessa attraverso le aggravanti.

Dal punto di vista sanzionatorio, dunque, alle nuove sanzioni penali a carico delle persone fisiche ritenute responsabili del reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648 *ter*.1, si accompagna, in via autonoma, anche la sanzione amministrativa a carico dell'ente.

Da sottolineare che il D.Lgs. n. 195/2021, attuativo della Direttiva Riciclaggio ha ampliato i reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies* D.Lgs. 231/2001) comprendendo anche fatti riguardanti denaro o cose provenienti da contravvenzione e, nel caso di riciclaggio e autoriciclaggio, anche i delitti colposi. Queste disposizioni sono entrate in vigore il 15 dicembre 2021.

Come da Analisi dei rischi reato, in base agli elementi tipici delle fattispecie penali, al tipo di attività svolta da SAVNO e ai requisiti necessari per integrare la responsabilità amministrativa ex art. 231/2001 si ritengono ipotizzabili tutti i reati della presente famiglia.

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

Inoltre, il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, che ha recepito la Direttiva Europea 2019/713 "*relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti*" ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25-*octies*.1 dedicato agli strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p., art. 493 *quater* c.p. e la l'art. 640 *ter* c.p. già considerato al paragrafo 3.1 della presente parte speciale). Per "*strumenti di pagamento diversi dai contanti*" si intende: "*un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione,*

diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali."

La norma relativa all'indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti è posta a tutela del patrimonio, oltre che alla corretta circolazione del credito. Viene punita alla stessa guisa chi si avvalga di carte di credito di cui non è titolare, al fine di trarne profitto (e dunque senza averla rubata, ma anche semplicemente avendola trovata) e chi tale carte falsifichi, sempre al fine di trarne profitto. In tale ultimo caso è punita anche la cessione delle carte falsificate ed ogni altra condotta atta a metterle comunque in circolazione. Il reato si consuma nel momento in cui vengono utilizzate le carte e, rispettivamente, ci le falsifica o le cede a terzi. Non è quindi richiesta l'effettivo conseguimento di un profitto, purché venga accertato il dolo specifico. Nonostante tale anticipazione di tutela penale, il tentativo appare comunque configurabile.

La detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti è un reato prodromico alla commissione di ulteriori reati concernenti mezzi di pagamento diversi dai contanti; la norma – che rappresenta l'attuazione dell'art. 7 della già citata Dir. 2019/713/UE – incrimina infatti la produzione e varie altre condotte di trasferimento di "apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere [reati riguardanti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti] o sono specificamente adattati al medesimo scopo". Oltre che dall'oggetto materiale del reato, la destinazione allo scopo di commettere reati relativi ai mezzi di pagamento diversi dal contante emerge anche dal dolo specifico, che si sostanzia nel fine di fare uso di tali strumenti, o di consentire ad altri di farne uso, per la commissione di tali reati.

In questi ultimi anni, inoltre, il Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137 (in G.U. 09/10/2023, n. 236) ha aggiunto all'art.25 octies.1 anche il reato di "*trasferimento fraudolento di valori*". La norma si inserisce all'interno di un vasto elenco di strumenti per il contrasto patrimoniale: nell'ambito della criminalità organizzata prima e, della criminalità economica poi. La voluntas legis è quella di colpire i capitali illeciti controllandone la circolazione (reati di riciclaggio), ovvero la concentrazione della ricchezza sproporzionata al reddito (sequestro e confisca) nei confronti di quei soggetti sospettati di appartenere ad organizzazioni mafiose, ovvero abitualmente dediti ai traffici delittuosi. La tutela, quindi, si incentra nel momento finale dell'accumulo di ricchezza illecita e, pertiene da un lato, al corretto funzionamento dell'ordine economico, dall'altro, al regolare funzionamento democratico delle istituzioni, vista la crescente cointeressenza tra potere politico e impresa criminale.

Come da Analisi dei rischi reato, in base agli elementi tipici delle fattispecie penali, al tipo di attività svolta da SAVNO e ai requisiti necessari per integrare la responsabilità amministrativa ex art. 231/2001 si ritengono ipotizzabili tutti i reati della presente famiglia.

Reati transnazionali

A seguito dell'emergere di nuove forme di cooperazione tra organizzazioni criminali a livello transnazionale, più evidente a partire dagli anni novanta, la comunità internazionale ha ritenuto di doversi dotare di strumenti per combattere efficacemente questa nuova forma di criminalità. La globalizzazione economica e l'enorme sviluppo delle tecnologie, specialmente nel settore delle comunicazioni, hanno creato grandi opportunità di progresso, ma anche il crimine organizzato se ne è avvantaggiato. Per qual che concerne, in misura più puntuale il contenuto della legge, le disposizioni della legge modificano l'ordinamento interno, oltre che per dare attuazione alla Convenzione e ai Protocolli ONU, anche per riordinare taluni istituti già oggetto di disciplina nel campo della lotta al crimine organizzato e al terrorismo. L'Italia è, infatti, già dotata di un consistente apparato normativo finalizzato alla prevenzione e al contrasto del crimine organizzato, integrato di recente da una disciplina volta a contrastare il fenomeno in ordine ai reati di immigrazione clandestina, come già descritto nei precedenti paragrafi. Gli interventi operati dalla legge sarebbero, dunque, preordinati a completare la legislazione nazionale e a consentire "*una coerente esecuzione della Convenzione e dei Protocolli*". Rispetto, dunque, ai reati di criminalità organizzata già visti, l'elemento differente che emerge è il carattere transnazionale della condotta criminosa. L'articolo 3 fornisce la definizione di reato transnazionale ai fini della legge. E' così definito il delitto punibile con la reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni: commesso in più di uno Stato; commesso in uno Stato ma con una sua parte sostanziale preparata, diretta o controllata in altro Stato; commesso in uno Stato da parte di un gruppo criminale operante in più Stati; commesso in uno Stato ma producente effetti sostanziali in altro Stato.

Rispetto ai delitti di criminalità organizzata già trattati tra i reati di cui all'art. 24-ter, D.Lgs. 231/2001 e al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria previsto all'art. 25-decies, D.Lgs. 231/2001, la Legge 16 marzo 2006, n. 146 rende applicabili alla responsabilità amministrativa dell'Ente anche il reato di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43), le disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) e quello di Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

La fattispecie di contrabbando di tabacchi lavorati si configura quando si introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali. Commette, invece, un atto di favoreggiamento personale, chiunque – dopo che è stato commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dai casi di concorso nel medesimo – aiuti taluno a eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di queste. Tale reato è previsto al fine di tutelare il corretto svolgimento delle attività investigative finalizzate all'accertamento degli illeciti penali.

Come da Analisi dei rischi reato, in base agli elementi tipici delle fattispecie penali, al tipo di attività svolta da SAVNO e ai requisiti necessari per integrare la responsabilità amministrativa ex art. 231/2001 si ritengono ipotizzabili i seguenti reati già considerati: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.); Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.); le disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286); Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.). Si ribadisce che affinché sorga la responsabilità di SAVNO a norma del Decreto 231/01 è necessario, siano commessi nell'interesse o a vantaggio della Società. Per il contrabbando di tabacchi lavorati esteri, la commissione di illeciti nell'interesse o a vantaggio di SAVNO non appare possibile. In caso di commissione di tali delitti da parte dei soggetti apicali ovvero subordinati, questi non possono che avere agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Il soggetto passivo del reato è una persona chiamata a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria, la quale però conserva la facoltà di non rispondere (ad es. il correo). La fattispecie è integrata dalla violenza, minaccia, dazione o promessa di denaro al fine di rendere dichiarazioni false o a non rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

Si tratta di una fattispecie di reato trasversale, configurabile da chiunque, soggetto apicale e non della Società, che potrebbe benissimo essere compiuta nell'interesse o a vantaggio dell'ente per inficiare un procedimento probatorio a carico dell'Ente medesimo.

3.3.2 Identificazione delle Aree a rischio commissione del reato

In relazione ai reati esplicitati nel paragrafo precedente e ritenuti rilevanti ai fini del presente documento, le attività di SAVNO, ritenute a rischio di realizzazione degli stessi, sono le aree già identificate a rischio per la commissione di altri illeciti penali dichiarati, ai fini del presente documento, rilevanti. In particolare, si individuano le seguenti attività:

1. Assunzione del personale
2. Rapporti con le Parti terze
3. Gestioni dei Contratti di acquisto / Gare come Stazione Appaltante
4. Gestione dei fornitori
5. Gestione della morosità
6. Gestione di tasse e tributi
7. Gestione pagamenti
8. Gestione delle sponsorizzazioni, contributi e altri vantaggi economici

3.3.3 Misure atte a prevenire la commissione del reato

Tra gli specifici presidi di controllo che SAVNO introduce, al fine della prevenzione dei delitti con finalità associativa, di particolare rilevanza sono quelli che considerano il rischio maggiore rappresentato dalla “controparte”; in altre parole, la principale attività di prevenzione per questa categoria di reati è rappresentata dalla verifica sulla persona fisica o giuridica con la quale SAVNO intrattiene rapporti commerciali, per verificare il possesso di adeguati requisiti al fine di entrare a far parte di un albo di fornitori qualificati. A tal proposito all'interno della piattaforma acquisti di SAVNO sono stati istituiti degli Albi fornitori suddivisi per categorie merceologiche dove, per poter partecipare alle gare telematiche, è necessario il rispetto del Regolamento interno sulle procedure sottosoglia per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ex D.Lgs. n. 36/2023. Il Regolamento stabilisce che gli operatori economici iscritti non devono incorrere nei motivi di esclusione ex artt. da 94 a 98 del Codice ed altre cause di incapacità a contrarre previste dall'ordinamento e devono possedere i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 100 del Codice richiesti nel form di iscrizione; In ogni caso gli operatori economici devono essere in regola sin dal momento della richiesta di iscrizione con il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) ai sensi del D.M. 24/10/2007. In aggiunta, tutti gli operatori economici iscritti all'Albo sottoscrivono una dichiarazione con la quale si obbligano a rispettare il Codice etico di SAVNO e i Modello 231 per le parti a loro applicabili. SAVNO, poi, deve sottostare al rispetto delle procedure nel sistema di gestione qualità come I-PR 09 Gestione delle forniture e dei fornitori e I-PR - 12 Valutazione dei fornitori. Per gli affidamenti sopra i 40.000 euro infine qualsiasi operatore economico, anche non iscritto all'Albo, deve sottoscrivere il Patto di integrità predisposto da SAVNO.

Le indicazioni contenute nel Codice etico sono soprattutto utili a evitare quanto sanzionato dall'art 377 *bis* c.p. e dall'art. 378 c.p.

Rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, i presidi di controllo e di monitoraggio delle attività sensibili sono rappresentati dal Collegio Sindacale, dal Responsabile della prevenzione della corruzione, dalla società di revisione e dall'Organismo di Vigilanza, i quali hanno l'obbligo, per le materie di competenza, di instaurare un costante flusso informativo. In particolare il Collegio Sindacale e il Responsabile della prevenzione della corruzione devono segnalare eventuali criticità e/o coinvolgere l'Organismo di Vigilanza nelle attività di indagine. Tra le misure regolatorie invece oltre al Codice etico, importante è la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e il regolamento interno sul fondo spese economiche e riscossioni non assoggettate a tracciabilità finanziaria.

In ogni caso, le misure poste a presidio dei reati summenzionati nel complesso sono le seguenti:

- Codice etico
- Obbligo legislativo di tracciabilità dei flussi finanziari
- Regolamento interno fondo spese economiche e riscossioni non assoggettate a tracciabilità finanziaria
- Regolamento interno sulle procedure sottosoglia per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ex D.Lgs. n. 36/2023
- Regolamento per la disciplina delle modalità di reclutamento e di assunzione del personale
- Stazione appaltante qualificata per tutti i tipi di servizi e forniture e lavori alla soglia europea
- Procedure dedicate nel sistema di gestione qualità come I-PR 09 Gestione delle forniture e dei fornitori e I-PR - 12 Valutazione dei fornitori
- Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi economici, finanziamenti, sponsorizzazioni, ausili finanziari e forme di patrocinio
- Formazione del personale
- Utilizzo di piattaforma certificata registrata in ANAC
- Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del Consiglio di bacino
- Regolamento per le politiche di compensazione della spesa del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli utenti domestici residenti
- Misure indicate nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza
- Canale di segnalazione interno ed esterno di illeciti – Whistleblowing
- Verifiche del Collegio Sindacale

SAVNO –

Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.lgs 231/01 (Parte Speciale)

- Verifiche dell'Organismo di Vigilanza
- Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza

3.4 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25, D.Lgs. 231/01) - vedi fattispecie reati I della Parte Generale del Modello.

Da ricordare che tali reati sono esaminati anche dall'Analisi del rischio allegata al Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza della Società.

Art. 314 c.p. (Peculato)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Art. 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 317 c.p. (Concussione)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni».

Art. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319-bis c.p. (Circostanze aggravanti)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei o a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni»; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione «da otto a venti anni».

Art 319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000

Art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 c.p. (Pene per il corruttore)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell' articolo 319-bis, nell' art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

346-bis c.p. (Traffico di influenze illecite)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di

un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

3.4.1 Considerazioni esplicative.

Elemento caratterizzante delle fattispecie di reato precedentemente elencate, è costituito dall'accordo, intervenuto tra un pubblico funzionario ed un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per compiere, omettere o ritardare un atto relativo all'esercizio delle sue attribuzioni, un compenso che non gli è dovuto.

La retribuzione fornita o promessa al funzionario pubblico può consistere non solo in denaro, ma anche in qualsiasi altro vantaggio.

Oggetto dell'accordo corruttivo può essere tanto un atto dovuto (cd. corruzione 'propria', ad es. velocizzare una pratica di competenza del soggetto qualificato, il quale avrebbe dovuto comunque compiere quell'atto), quanto un atto contrario ai suoi doveri (cd. corruzione 'impropria', ad esempio: garantire l'aggiudicazione di una gara, falsandone gli esiti).

Ipotesi peculiare è quella della corruzione in atti giudiziari, configurabile nell'ipotesi in cui, al fine di conseguire un risultato favorevole nel corso di un procedimento civile, penale o amministrativo, venga corrotto un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma ad esempio anche un cancelliere o altro funzionario).

Si tratta di un reato a concorso necessario, per il quale è prevista la punibilità tanto del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio 'corrotto', quanto del privato 'corruttore'.

Il privato è punito, altresì, anche nel caso di istigazione non accolta, quando cioè in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione del reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta o la promessa non dovuta ed illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare l'atto del suo ufficio.

Per l'attuale disciplina codicistica, ciò che rileva ai fini dell'individuazione della qualifica soggettiva non è la natura giuridica (pubblica o privata), del soggetto con il quale esponenti aziendali entrino in contatto, quanto l'attività svolta in concreto, secondo una nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio di tipo "oggettivo", che può comportare difficoltà nell'individuazione della qualificazione giuridica di un soggetto (se pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o semplice privato).

Come indicazione generale, la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti (che siano pubblici dipendenti o privati), che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà di una Pubblica Amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. Sono incaricati di un pubblico servizio, coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa (ed a condizione che non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale).

I reati in materia di corruzione coinvolgono la Società sia nel lato attivo che passivo, stante la duplice qualifica di SAVNO come società in controllo pubblico a cui è affidata la gestione di un servizio pubblico, ossia il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e come società che opera nel libero mercato e che intrattiene rapporti con le Pubbliche amministrazioni (richiesta di autorizzazioni in materia ambientale etc.). A titolo esemplificativo, il Responsabile unico del progetto è qualificato come Pubblico ufficiale.

Coloro che versino in stato di incertezza in merito al ricorrere della qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in capo ad un soggetto terzo, dovranno rivolgersi senza indugio all'Organismo di Vigilanza.

Nel reato di concussione, al contrario, non vi è un accordo tra il funzionario ed il privato, ma anzi il primo, avvalendosi della sua posizione di preminenza, costringe il privato a dare o promettere denaro o altri vantaggi. E' punito inoltre anche il pubblico ufficiale che induce il privato a pagare o a dare altre utilità abusando della sua qualità o dei suoi poteri.

Il delitto di peculato si configura con l'indebita appropriazione di denaro o altra cosa mobile che si trova, al momento della consumazione del reato nel possesso o comunque nella disponibilità del soggetto attivo, in ragione del suo ufficio o del suo servizio. Anche l'indebita alienazione, distruzione, semplice detenzione, utilizzo di denaro o di altra cosa mobile integra questa fattispecie delittuosa. L'art. 316 del Codice Penale introduce un'ulteriore fattispecie delittuosa che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio integra quando, nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. È necessario che l'errore del soggetto passivo sia spontaneo e non causalmente riconducibile ad artifici o raggiri del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

La concussione è il delitto commesso da un pubblico ufficiale, o da persona incaricata di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce qualcuno a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità. La pena prevista (art. 317 c.p.) è la reclusione dai 4 ai 12 anni a cui si aggiunge la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Prevista nel diritto romano con formulazioni comprensive del delitto di estorsione e di corruzione, dal periodo del diritto intermedio e, soprattutto, dall'entrata in vigore dei codici preunitari, la concussione ha acquisito la configurazione di abuso di autorità commesso dal pubblico ufficiale che sfrutta il cosiddetto timore dell'autorità del privato cittadino rispetto alla pubblica amministrazione. L'abuso della qualità implica che il soggetto agente usufruisca della propria qualifica soggettiva per costringere o indurre altri a dare o a promettere denaro o altra utilità indipendentemente dal legame con atti del proprio ufficio. La giurisprudenza, infatti, ha affermato che non è necessario che l'abuso sia correlato ad atti effettivamente rientranti nella competenza del soggetto agente, essendo sufficiente che la qualità oggettiva faccia riferimento a una specifica competenza di fatto. Presupposto dell'abuso dei poteri è invece la capacità di esercitarli legittimamente, ossia di porre in essere atti rientranti nei limiti della propria competenza, e consiste nell'esercizio della potestà di cui il soggetto è investito per uno scopo a essa difforme. La condotta può estrinsecarsi con modalità diversificate in quanto non è vincolata a forme predeterminate e tassative. Oggetto giuridico della norma in esame è il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione. In quanto configurabile solo se posto in essere dai soggetti indicati dalla norma, tale delitto appartiene alla categoria dei cosiddetti reati propri.

Rispetto alle fattispecie di cui agli artt. 318 e 319 c.p., la riforma del 2012 ha apportato una radicale innovazione, rappresentata dalla scomparsa dei delitti di corruzione impropria (nelle forme antecedente e susseguente, attiva e passiva) in favore di un inedito delitto di "*corruzione per l'esercizio delle funzioni*", disciplinato nella forma passiva dal nuovo art. 318 c.p., che si affianca al vecchio delitto di corruzione propria passiva (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) di cui all'art. 319 c.p., i cui requisiti costitutivi restano inalterati. Le due incriminazioni vengono anche dopo la riforma estese – tenendo ferma la riduzione di pena sino ad un terzo – all'incaricato di pubblico servizio giusta il disposto dell'art. 320 c.p.; nonché a tutte le corrispondenti ipotesi di corruzione attiva in forza del novellato art. 321 c.p. Restano invece sostanzialmente invariate le norme di cui agli artt. 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 322 (istigazione alla corruzione) e 322-*bis* c.p. (corruzione internazionale), salve talune interpolazioni necessarie ad assicurarne il coordinamento con le modifiche agli articoli precedenti. Rispetto al passato, la nuova norma sulla corruzione per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 318 c.p. svincola la punibilità del pubblico ufficiale (nonché dell'incaricato di pubblico servizio e dello stesso privato, in forza rispettivamente degli artt. 320 e 321 c.p.) dalla puntuale individuazione di uno specifico atto o comunque di una specifica condotta oggetto dell'illecito mercimonio, consentendo la punizione di entrambe le parti del *pactum* in ragione della mera promessa o dazione indebite di denaro o altra utilità al pubblico funzionario. Laddove, invece, la pubblica accusa riesca a dimostrare che la pattuizione aveva ad oggetto il compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio, il fatto risulterà inquadrabile ai sensi della più grave fattispecie di "*corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*" di cui all'art. 319 c.p., che continuerà ad applicarsi tanto alla corruzione antecedente come a quella susseguente.

L'art. 319-*quater* prevede che i soggetti attivi siano tanto il pubblico ufficiale quanto l'incaricato di pubblico servizio e la punibilità, oltre che per costoro («da sei anni a dieci anni e sei mesi») è prevista anche per il privato che, non essendo costretto ma semplicemente indotto alla promessa o dazione, mantiene un margine di scelta criminale

che giustifica una pena (fino a tre anni). La presente fattispecie era in precedenza sussunta nel reato di concussione (art. 317), ma, a partire dalla L. 190/2012, configura una autonoma figura di reato. Innanzitutto, a differenza della concussione, qui viene punito anche il soggetto passivo indotto, sebbene con una pena più mite. Anche grazie a tale elemento, si è sottolineato che la differenza fondamentale tra concussione ed induzione indebita sta nel fatto che nella prima figura vi è un abuso costringitivo del pubblico ufficiale, attuato mediante violenza o minaccia di un male ingiusto e notevole, da cui deriva una grave limitazione, seppur senza un totale annullamento, della libertà di autodeterminazione del destinatario. Per tali motivi, non rileva di per sé che il soggetto passivo possa conseguire un vantaggio o meno in cambio della dazione o della promessa di denaro o altre utilità, dato che può configurarsi la concussione anche nel caso in cui il pubblico funzionario prospetti un vantaggio al soggetto passivo, ma comunque, data la prospettazione di un male ingiusto assolutamente spropositato, egli subisca una compromissione della libertà di autodeterminazione.

L'art. 322 c.p. attualmente incrimina la cd. istigazione alla corruzione, che può essere realizzata da chi offre o promette denaro o altra utilità, non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per indurlo a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio o ad omettere o ritardare un atto di ufficio, qualora l'offerta ovvero la promessa non sia accettata.

Una terza rilevante novità della riforma è rappresentata dall'introduzione di un nuovo delitto di traffico di influenze illecite, disciplinato dal nuovo art. 346 bis c.p. La norma prevede il fatto di chi, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e di corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), «sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio».

Scopo dell'incriminazione è, all'evidenza, quello di colpire i fenomeni di intermediazione illecita tra il privato e il pubblico funzionario, finalizzato alla corruzione di quest'ultimo. La norma mira dunque a colpire condotte prodromiche rispetto a (successivi) accordi corruttivi che coinvolgeranno il titolare di pubbliche funzioni, sulle cui determinazioni si vorrebbe illecitamente influire; condotte che l'esperienza insegna essere anch'esse spiccatamente pericolose per i beni giuridici finali offesi dalla conclusione ed esecuzione di accordi corruttivi. Del tutto conseguentemente, la norma non si applica nel caso in cui il pubblico ufficiale accetti la promessa o la dazione del denaro da parte dell'intermediario, profilandosi in tal caso un concorso del privato, dell'intermediario e del pubblico ufficiale in un delitto consumato di corruzione.

Il reato di abuso d'ufficio, che si ha quando un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle sue funzioni produce un danno o un vantaggio patrimoniale che è in contrasto con le norme di legge o di regolamento – bene giuridico tutelato è il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica amministrazione, oltre alla trasparenza dell'azione amministrativa – è stato abrogato recentemente dalla Legge n. 114 del 2024.

3.4.2 Individuazione delle attività sensibili

Il reato di corruzione (nelle sue diverse forme sopra considerate) presuppone l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato), ma può anche richiedere, per la sua commissione, il compimento di attività prodromiche o preparatorie.

Appare opportuno, di conseguenza, differenziare le *attività a rischio diretto* di commissione dei reati, dalle *attività di supporto*, nelle quali vi è la possibilità di porre in essere condotte che, pur non integrando ipotesi di corruzione, ne costituiscono indefettibile attività preparatoria.

Attività a rischio diretto sono tutte quelle in cui la Società intrattiene usualmente o comunque può intrattenere rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ed in particolare:

- l'esecuzione di contratti relativi alla fornitura di beni o servizi, con contraente pubblico;
- la gestione di eventuali contenziosi relativi all'esecuzione di contratti (comunque denominati) stipulati con soggetti pubblici;
- la richiesta e l'ottenimento di eventuali autorizzazioni e licenze necessarie allo svolgimento delle attività aziendali;

- la gestione dei rapporti con i competenti soggetti pubblici per quanto concerne la sicurezza e l'igiene sul lavoro, ed in generale la normativa per la prevenzione degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali, anche con riferimento ad ispezioni, atti di accertamento ed eventuali sanzioni;
- la gestione dei rapporti con i competenti soggetti pubblici per quanto concerne la gestione ambientale (Arpa, Asl, Provincia);
- la gestione dei rapporti con gli enti locali/territoriali deputati alla vigilanza in materia di sicurezza degli edifici e degli impianti (VVFF etc.);
- la gestione amministrativa del personale, in particolare per gli aspetti fiscali, previdenziali, assistenziali ed infortunistici, inclusa la gestione dei relativi accertamenti ispettivi;
- l'eventuale richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali o *ad hoc* necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali;
- gli adempimenti tributari, quali la predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- le verifiche, gli accertamenti e gli eventuali procedimenti sanzionatori relativi ai punti che precedono;
- i rapporti con gli organi di Polizia Giudiziaria;
- i procedimenti giudiziari (civili, penali o amministrativi) che coinvolgano direttamente o indirettamente la Società o suoi esponenti che abbiano agito per conto della stessa.

Attività di supporto. Accanto agli ambiti ora evidenziati, se ne devono individuare altri, nei quali potrebbero svolgersi attività "preparatorie", indispensabili per la commissione del reato di corruzione.

L'esperienza giudiziaria ha evidenziato che la prassi più diffusa per procurarsi la provvista indefettibilmente necessaria al reato di corruzione consiste nell'utilizzo di fatture per operazione inesistenti, o nella sovrapproduzione³.

Ne deriva che - ferma restando l'eventuale autonoma configurabilità di altri profili di rilevanza penale (al momento, non comportanti la responsabilità delle persone giuridiche) nelle anzidette operazioni - una particolare attenzione deve essere riservata all'attività di fatturazione e, più in generale, a tutte quelle attività e/o operazioni potenzialmente idonee a creare disponibilità extracontabili, ancorché per valori inferiori alle soglie di punibilità richieste dall'attuale formulazione degli artt. 2621 e 2622 c.c.

Le medesime operazioni potrebbero, poi, essere poste in essere direttamente nei confronti del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, con l'effetto, in caso di sopravvalutazione del valore della prestazione (di fornitura di beni o servizi, o di prestazione professionale, etc.) resa, o di inesistenza della stessa, di farlo risultare in tal modo apparentemente titolato a ricevere la retribuzione pattuita.

Può configurarsi il reato di corruzione anche nelle ipotesi in cui, in luogo di una somma di denaro, il funzionario pubblico consegue altri vantaggi "in natura" (ad es., gli vengano messi a disposizione beni che, pur di proprietà o nella disponibilità dell'Azienda, possano essere destinati all'uso personale del funzionario stesso), per cui anche la complessiva gestione del patrimonio aziendale deve essere inclusa tra le attività sensibili.

Le attività di supporto, pertanto, sono così individuate:

- gestione degli acquisti di beni o servizi;
- gestione della finanza e della tesoreria;
- fatturazione;
- gestione dei beni aziendali;
- gestione di contratti di consulenza e di prestazione professionale.

³ Si consideri ad es. l'ipotesi di riconoscimento a consulenti esterni di compensi ampiamente superiori all'effettivo valore della prestazione resa, o il pagamento a fornitori di importi superiori al valore delle controprestazioni fornite, o all'ipotesi - estrema - in cui le prestazioni pagate siano addirittura inesistenti

Data la tipologia e natura dell'attività svolta da SAVNO può considerarsi a rischio di incorrere anche nei reati di concussione nelle sue differenti fattispecie, compresa l'induzione. Tale rischio lo si riscontra ad esempio nelle attività di contatto con l'utenza per la fatturazione della tariffa sui rifiuti.

3.4.3 Misure atte a prevenire la commissione del reato

Ai fini della prevenzione dei reati di corruzione, sono posti i seguenti presidi sia per le aree a rischio diretto sia per le aree di supporto:

- il *codice etico*;
- un sistema organizzativo definito specificato nel funzionigramma / organigramma aziendale
- misure indicate nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza
- canale di segnalazione interno ed esterno di illeciti – Whistleblowing
- formazione del personale
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza: all'interno dell'Analisi del rischio – Allegato A, per ciascun macro-processo ritenuto a rischio, sono individuate le seguenti tipologie di azioni di prevenzione:
 - controllo;
 - trasparenza;
 - definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
 - regolamentazione;
 - semplificazione;
 - formazione;
 - sensibilizzazione e partecipazione;
 - rotazione;
 - segnalazione e protezione;
 - disciplina del conflitto di interessi;
 - regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies).
 - misure gestione del pantouflage

In aggiunta alle misure sopra elencate, si è ritenuto di adottare particolari cautele nei rapporti con le Parti Terze, ai fini di una più penetrante prevenzione dei reati di corruzione nel momento in cui SAVNO opera come stazione appaltante e come società affidataria di un servizio pubblico, ossia nel lato attivo.

Le Parti Terze sono soggetti esterni alla Società e alle procedure e agli obblighi di riporto previsti dal Modello per i dipendenti e per gli amministratori.

Le tipologie di rapporti contrattuali generalmente stipulati dalla Società sono state oggetto di attenta valutazione nel corso della mappatura dei rischi per valutare:

- a) le categorie di Parti Terze che possano essere considerate “*sottoposte alla vigilanza*” della Società;
- b) se sia astrattamente configurabile un loro interesse a commettere uno dei reati previsti dal decreto *anche* nell'interesse della Società;
- c) quali reati, in considerazione dell'attività concretamente svolta dalle Parti terze, potrebbero essere commessi da tali soggetti.

All'esito di tale valutazione, si è stabilito di regolare i rapporti tra SAVNO e le Parti Terze nei modi di seguito illustrati. Le parti terze dovranno essere scelte secondo metodi trasparenti e solo su comprovati e specifici requisiti di competenza. A questo scopo è stato istituito uno specifico Albo fornitori.

Come Savno gestisce l'albo fornitori è specificato all'interno del “*Regolamento interno sulle procedure sotto soglia per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ex D.Lgs. n. 36/2023*”, nonché come ulteriormente esplicitato sul Portale acquisti della Società.

Particolari indicazioni per ridurre il livello del rischio di questa famiglia di reati sono contenute, come già evidenziato, anche nel Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza. Il PTPCT stabilisce infatti, come misura generale

per prevenire forme di conflitto di interessi, il rilascio da parte dei RUP e dei soggetti apicali di apposita dichiarazione. Inoltre, per tutti gli affidamenti sopra i 40.000 euro viene richiesta la stipula del patto di integrità volto a regolamentare sia la fase di affidamento che di esecuzione. Precisamente, si tratta di un sistema di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese alla specifica gara, finalizzato ad ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente, sia sotto il profilo temporale - nel senso che gli impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto - che sotto il profilo del contenuto - nel senso che si richiede all'impresa di impegnarsi, non tanto e non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma soprattutto ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento nell'aggiudicazione del contratto.

Nei contratti con i fornitori e i clienti sono inserite, infine, clausole che obbligano i contraenti a rispettare il Modello 231 della società e il Codice etico. In caso di inadempimento, la Società potrà richiedere penali o la risoluzione del contratto.

3.5 Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01) - vedi fattispecie reati XII della Parte Generale del Modello

Art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

Art. 454 c.p. (Alterazione di monete)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Art. 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 459 c.p. (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato [c.p. 4], o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo

Art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale

3.5.1 Individuazione delle attività sensibili

I soli reati di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), o di uso di valori di bollo contraffatti (art. 464 c.p.) potrebbero, in ipotesi astratta ed estrema, essere configurati. La modesta entità, in concreto, dei pagamenti effettuati in contanti e del volume di valori bollati utilizzati, tuttavia, induce ad escluderne la rilevanza (a tacere della difficile configurabilità del requisito dell'interesse o vantaggio dell'ente). Si ritiene invece rilevante per il presente Modello i reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), stante la possibilità di acquisto, utilizzo e commercializzazione di articoli e prodotti caratterizzati da marchi o segni distintivi ovvero coperti da brevetto o originati da modelli e disegni.

Quindi le attività in cui si può realizzare uno dei reati sopra menzionati sono:

- la gestione di flussi di denaro contante,
- la gestione della piccola cassa,
- le regole per accettare ed effettuare pagamenti;
- l'utilizzo della marca da bollo;
- commercio articoli per manifestazioni e raccolta rifiuti industriali
- attività di gestione appalti e gestione fornitori

3.5.2 Misure atte a prevenire la commissione del reato

Le metodologie di gestione della cassa e dei pagamenti sono supportate in SAVNO dal “*Regolamento interno fondo spese economali e riscossioni non assoggettate a tracciabilità finanziaria*” in cui sono chiarite le regole che sul il limite di denaro contante da detenere in cassa, le tipologie di spese consentite da cassa, il massimo di spesa in contante consentita e le autorizzazioni e registrazioni necessarie del ad esempio con indicazioni relative agli anticipi di cassa. Da sottolineare inoltre che gli importi relativi all’acquisto delle marche da bollo in SAVNO risultano essere di modico valore.

Si tenga presente infine che il Codice etico richiede l’adozione di comportamenti volti a prevenire anche i reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.

Rispetto invece ai i reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), sono richieste nel Codice etico specifiche condotte volte a prevenire queste forme di fattispecie criminose. Inoltre, a rafforzare i controlli sui prodotti acquistati ed eventualmente commercializzarli ci sono le procedure dedicate nel sistema di gestione qualità come I-PR 09 Gestione delle forniture e dei fornitori e I-PR - 12 Valutazione dei fornitori e il “*Regolamento interno sulle procedure sottosoglia per l’affidamento di lavori, servizi e forniture ex D.Lgs. n. 36/2023*”.

Da rilevare infine la presenza del canale di segnalazione whistleblowing, accessibile a chiunque e presidio per tutte le ipotesi di reato.

3.6 Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1., D.Lgs. 231/01) - vedi fattispecie reati IX della Parte Generale del Modello

Art. 513 c.p. (Turbata libertà dell'industria o del commercio)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Art. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

Art. 517-ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517-quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Art. 513-bis c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 514 c.p. (Frodi contro le industrie nazionali)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

3.6.1 Considerazioni esplicative

In questa tipologia di reati, dato il tipo di attività svolta da SAVNO, si ritengono rilevanti reati di: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).

Rispetto ai reati di cui all'art. 515 c.p. e 517 c.p., si pone l'attenzione sulla commercializzazione di prodotti e non di servizi, stante il riferimento letterale alle "cose mobili". Molte aziende possono, nella propria attività, incorrere in comportamenti astrattamente inquadrabili nell'ambito delle fattispecie di reato sopra esposte, si pensi, ma solo

come esempio, a grandi aziende di distribuzione, in cui i propri dipendenti, nel tentativo di far risparmiare denaro alla società, si prestino all'acquisto di prodotti contraffatti o con segni mendaci. In tal caso la società potrebbe trovarsi coinvolta in un processo per responsabilità amministrativa, con le conseguenze sanzionatorie del caso.

Si devono quindi prevedere apposite procedure di controllo dei beni erogati e di come vengano offerti e anche dei prodotti acquistati sia all'estero sia in Italia per essere rivenduti, con particolare riguardo ai controlli da sviluppare sulla documentazione e sulle certificazioni riferite alle caratteristiche del prodotto.

Procedure contrattuali chiare e controlli a campione sul prodotto acquisito, sono altri elementi di controllo che possono essere ipotizzati.

3.6.2 Identificazione delle Aree a rischio commissione del reato contro l'industria e il commercio

Le attività a rischio reato riferite alla frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) e alla vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) riguardano le fasi di acquisto e di vendita di prodotti, che come tali devono seguire i requisiti specifici delle direttive e delle leggi di riferimento in materia ambientale e tecnica che li regolamentano.

Rispetto, invece, alla turbata libertà dell'industria o del commercio e all'illecita concorrenza con minaccia o violenza, le fattispecie di reato avendo una portata più ampia e trasversale, stante la particolare configurazione delle fattispecie astratte, possono coinvolgere gran parte delle attività di SAVNO.

Nel complesso, le attività ritenute a rischio reato sono le seguenti:

- Gestione rifiuti: raccolta, trasporto e trattamento rifiuti (pericolosi e non) e servizi amministrativi connessi
- Commercio all'ingrosso rottami e cascami
- Gestione impianto trattamento e recupero rifiuti
- Commercio articoli per manifestazioni e raccolta rifiuti industriali

3.6.3 Misure atte a prevenire la commissione del reato

E' presente un attento sistema di controllo e qualifica dei fornitori di prodotti che, prima di entrare nel novero dei fornitori di SAVNO devono presentare attestazioni documentate delle caratteristiche tecniche e delle attestazioni/certificazioni/marcature del prodotto che propongono, come specificato nel Regolamento e nella documentazione allegata riferita all'Albo Fornitori (vedi anche Portale acquisiti Savno).

Procedure operative descrivono come è erogato il servizio offerto al territorio.

Esplicite indicazioni su come comportarsi nei confronti del mercato e della concorrenza sono inserite nel Codice etico, nel quale oltretutto è stabilito che nei contratti con fornitori e clienti siano inserite clausole che obbligano i contraenti a rispettare il Modello 231 della società e il Codice etico e che in caso di inadempimento la Società può richiedere penali o la risoluzione del contratto.

SAVNO è inoltre dotata di un sistema di gestione della qualità certificato in base alla norma UNI EN ISO 9001, da Ente Terzo come ulteriore prova che quello che è presentato ed offerto è realmente quello che viene erogato. Le procedure applicabili, a titolo esemplificativo, sono le seguenti:

- I-PR-12 Valutazione dei Fornitori
- I-PR-13 Controllo del Territorio
- I-PR-17 Controllo del processo Raccolta
- I-PR-09 Gestione delle forniture e dei fornitori
- Q-PR-06 Specifiche rifiuti End of Waste carta e analisi presso l'impianto di selezione

Da rilevare infine la presenza del canale di segnalazione whistleblowing, accessibile a chiunque.

3.7 Reati Societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) - vedi fattispecie reati II della Parte Generale del

Modello.

Reati societari

Art. 2621 (False comunicazioni sociali)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621-bis (Fatti di lieve entità)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è precedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità)

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle società quotate)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Art. 2625 c.c. (Impedito controllo)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione dei conferimenti)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve):

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2635. c.c. (Corruzione tra privati)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Art. 2635-bis c.c. (Istigazione alla Corruzione tra privati)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio) - Per comodità espositiva, si è preferito analizzare il reato di aggioaggio alla Sezione 3.9

Art. 2638 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Art. 2629-bis c.c. (Omessa comunicazione dei conflitti di interesse)

La legge 28 dicembre 2005, n. 262, contenente "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", prevede all'art. 31 l'inserimento nel codice civile del nuovo art. 2629 bis, dedicato alla fattispecie criminosa di "omessa comunicazione del conflitto d'interessi": ossia l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Art. 55 del D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19 (Delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare transfrontaliero)

Per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare alla trasformazione, alla fusione o alla scissione «certificato preliminare all'operazione» transfrontaliera previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.

3.7.1 Considerazioni esplicative

Le fattispecie di reato di cui all'art. 2621 c.c. e all'art. 2622 c.c. si differenziano unicamente per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale nei confronti dei soci o dei creditori. Oggetto materiale della condotta sono unicamente le comunicazioni "previste dalla legge" o, nel caso delle omissioni, "imposte dalla legge". Merita inoltre evidenziare che ai fini dei reati di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. sono rilevanti esclusivamente le comunicazioni "dirette ai soci o al pubblico", e che tali comunicazioni devono vertere "sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo". La norma esclude la rilevanza di falsità o omissioni che non alterino in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, ed in ogni caso di quelle che non comportino le soglie quantitative indicate (5% del risultato economico di esercizio o 1% del patrimonio netto).

Pur descrivendo le due ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'art. 2625 la medesima condotta ossia l'impedito controllo, solo la commissione del reato di cui al secondo comma, caratterizzato dalla causazione di un danno ai soci, può comportare una responsabilità ex Decreto Legislativo n. 231 (per l'altra ipotesi è prevista, a carico dell'agente, la sola sanzione amministrativa). Sicché la responsabilità di SAVNO postula il verificarsi un danno ai Soci, che integri al contempo l'interesse o il vantaggio della Società.

I reati di cui agli artt. 2629 e 2632 c.c. possono essere commessi solo in occasione di operazioni straordinarie (riduzione o aumento del capitale, trasformazione, fusione o scissione). E' fatto quindi obbligo agli amministratori, qualora intendano procedere ad operazioni di fusione o scissione, o alla riduzione del capitale sociale, di informarne previamente il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza, che dovrà valutare il rischio di commissione del reato e, in caso di esito positivo, provvedere all'implementazione del Modello.

L'art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori) tratta un reato proprio del liquidatore, che può essere commesso solamente nella fase di liquidazione della Società.

Viene quindi fatto obbligo agli amministratori anche in questo caso, prima dell'assemblea convocata per deliberare la messa in liquidazione, farne comunicazione all'Organismo di Vigilanza ed al Collegio Sindacale, per le valutazioni di competenza.

Nell'art. 2629-bis viene in considerazione un reato proprio dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società quotata o i cui titoli siano diffusi a norma del D.Lgs. 58/1998, ovvero di soggetti sottoposti a vigilanza ex T.U.F. e T.U.B. Il precetto del reato consiste nella violazione degli «*obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma c.c.*» ovvero:

- nella violazione dell'obbligo per l'amministratore di «*dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata*»;
- nonché, per l'Amministratore Delegato, dell'obbligo di «*astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale*»;
- e, per l'Amministratore Unico, dell'obbligo di «*dare notizia anche alla prima assemblea utile*».

Il reato in esame presuppone che la società abbia proceduto a sollecitare l'investimento ovvero all'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati. Non rientrando tali operazioni nella normale operatività della Società, si esclude la rilevanza di tale reato ai fini del presente Modello.

La legge 190/2012 ha introdotto tra i reati societari la corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) a cui è stata poi aggiunta anche l'istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) ossia viene punita la corruzione degli amministratori preposti alla redazione dei documenti contabili che, per denaro o altro, compiono o omettono atti contrari ai loro doveri danneggiando la società per cui lavorano.

Il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare transfrontaliero non si ritiene rilevante per il presente Modello non rientrando le operazioni presupposte alla commissione della fattispecie criminosa nella normale operatività della Società.

3.7.2 Individuazione delle attività sensibili

Ai fini della commissione dei reati societari ritenuti, all'esito della disamina di cui alla Sezione precedente, rilevanti con riferimento alla realtà operativa di SAVNO, si individuano le seguenti attività a rischio di commissione di reato:

- Gestione e coordinamento delle attività legate alle informazioni societarie:
 - situazioni trimestrali
 - bilancio civilistico e consolidato
 - nota integrativa
 - relazione sulla gestione
- Gestione e coordinamento delle attività legate al corretto funzionamento degli Organi Sociali e ai rapporti tra gli stessi (Collegio sindacale / CdA)

in via eventuale:

- operazioni straordinarie (riduzione o aumento del capitale, trasformazione, fusione o scissione);
- messa in liquidazione;
- attività di investimento.

3.7.3 Misure atte a prevenire la commissione del reato

Ai fini della prevenzione dei reati societari sono posti i seguenti presidi:

- Codice etico;
- Statuto;
- procedure e prassi aziendali che disciplinano attività che possano avere risvolti sulla **contabilità aziendale**, con particolare riguardo a:
 - Sistema degli acquisti (Regolamento acquisti in economia e procedure dedicate nel sistema di gestione come I-PR 09 Gestione delle forniture e dei fornitori e I-PR - 12 Valutazione dei fornitori);
 - Gestione presenze, viaggi (Rilevazione delle presenze con badge e con modulo orario di lavoro, modulo rimborso spese e rimborso chilometrico, il tutto come da indicazioni di specifica delibera del CdA – settembre 2012);
 - Prassi condivisa e in linea con i principi contabili nazionali in merito ai processi di contabilità e bilancio;
- Verifiche trimestrali sul bilancio del Collegio sindacale
- Verifiche di revisione contabile effettuata da società esterna qualificata
- Verifiche periodiche dell'Organismo di Vigilanza sull'ufficio amministrativo-contabile
- Canale di segnalazione whistleblowing
- Regolamento interno fondo spese economali e riscossioni non assoggettate a tracciabilità finanziaria ad esempio con indicazioni relative agli anticipi di cassa

3.8 Reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies*, D.Lgs. 231/01) vedi fattispecie reati XIV della Parte Generale del Modello.

Art. 39 del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, (Reati tributari) si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) *per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) *per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2- bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*

- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'art. 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3.8.1 Considerazioni esplicative

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha convertito con modificazioni il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", c.d. "Decreto Fiscale", con il quale sono state introdotte nel nostro ordinamento importanti novità in materia di reati tributari e responsabilità amministrativa degli enti. Successivamente il D.Lgs. 75/2020 ha esteso nuovamente il catalogo dei reati presupposto per la responsabilità dell'ente in materia tributaria. Con tale ultimo provvedimento il governo ha integrato le disposizioni del Decreto 231 dando attuazione alla "Direttiva PIF" (Direttiva UE 2017/1371) prevedendo la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per le "gravi" frodi in materia IVA, laddove il concetto di gravità è definito dalla "Direttiva PIF" avendo riguardo al carattere transfrontaliero delle condotte illecite ("connessa a due o più Stati membri") e all'elevato ammontare del danno complessivo ("almeno pari a dieci milioni di euro").

3.8.2 Individuazione delle attività sensibili

Ai fini della commissione dei reati tributari ritenuti, all'esito della disamina di cui alla Sezione precedente, rilevanti con riferimento alla realtà operativa di SAVNO, si individuano le seguenti attività a rischio di commissione di reato:

- formazione e redazione del bilancio;
- elaborazione e tenuta scritture contabili;
- emissione fatture;
- versamento imposte e tasse;
- gestione dei rapporti con i fornitori.

3.8.3 Misure atte a prevenire la commissione del reato

Ai fini della prevenzione dei reati societari sono posti i seguenti presidi:

- Codice etico;

- Statuto;
- procedure e prassi aziendali che disciplinano attività che possano avere risvolti sulla **contabilità aziendale**, con particolare riguardo a:
 - procedure dedicate nel sistema di gestione integrata come I-PR 18 Gestione servizio fatturazione Tariffa Rifiuti
 - prassi condivisa e in linea con i principi contabili nazionali in merito ai processi di contabilità e bilancio
- Verifiche periodiche effettuate dall'Organismo di Vigilanza e dal Collegio sindacale sull'ufficio
- Regolamento interno fondo spese economali e riscossioni non assoggettate a tracciabilità finanziaria ad esempio con indicazioni relative agli anticipi di cassa
- Canale di segnalazione whistleblowing
- Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
- Fatturazione elettronica

3.9 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*, D.Lgs. 231/01) vedi fattispecie reati III della Parte Generale del Modello

L'art. 25-*quater* al Decreto prevedendo la responsabilità degli enti in caso di commissione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, stabilisce:

“in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) *se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;*
- b) *se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 del Decreto.

Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”.

L'art 25-*quater* non elenca i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente. La norma in commento si limita a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali ed, al terzo comma, i delitti diversi da quelli disciplinati al comma 1, ma posti in essere in violazione dell'articolo 2 della Convenzione di New York del 1999, prevedendo un rinvio generale “aperto” a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici.

Di seguito vengono riportati i reati maggiormente rilevanti, questo elenco ha un valore esemplificativo stante il tenore dell'art. art. 25-*quater*, D.Lgs. 231/01 che non richiama i singoli articoli di reato.

Art. 270 c.p. (Associazioni sovversive)

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento

Art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Art.270-quater c.p. (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Art.270-quater 1 c.p. (Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo)

Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Art. 270-quinquies c.p. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

Art. 270-quinquies 1 c.p. (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater 1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Art. 270-quinquies 2 c.p. (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro)

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000

Art. 270-sexies c.p. (Condotte con finalità di terrorismo)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione

o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Art. 280 c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione)

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attentava alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 280-bis c.p. (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 289-bis c.p. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni.

Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Art. 302 c.p. (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo)

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta,

ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999

Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero*
- b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.*

2.a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convenzione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario;

b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.

3. Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b).

4. Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.

5. Commette altresì un reato chiunque:

(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo;

(b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo;

(c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:

(i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o

(ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

3.9.1 Considerazioni esplicative

Le condotte di azione e fiancheggiamento materiale con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico non sono ipotizzabili per la Società, mentre potrebbero esserlo le condotte di finanziamento diretto ovvero indiretto, attraverso messa a disposizione di fondi mediante accantonamento illecito di denaro (art 270- bis c.p.: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico).

Non essendovi, di conseguenza, ragioni di escludere, in via di principio, la commissione del reato di finanziamento in esame, lo stesso è considerato nel Modello.

3.9.2 Individuazione delle attività sensibili

Ai fini della commissione del reato in esame, all'esito della disamina di cui al paragrafo precedente e con riferimento alla realtà operativa di SAVNO, si individua la seguente attività a rischio di commissione di reato:

- la creazione di fondi non giustificati per finanziare direttamente o indirettamente associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di eversione dell'ordine democratico (esempi di fondi non giustificati: sono provviste economiche ottenute attraverso consulenze, donazioni ovvero fatturazioni fittizie).

3.9.3 Misure atte a prevenire la commissione del reato

Ai fini della prevenzione del reato in esame, sono posti, i seguenti presidi:

- Codice etico
- Canale di segnalazione whistleblowing
- struttura organizzativa (deleghe, poteri e funzioni)
- massima trasparenza tramite la sezione dedicata di Amministrazione trasparente
- Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi economici, finanziamenti, sponsorizzazioni, ausili finanziari e forme di patrocinio

3.10 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01) vedi fattispecie reati IV della Parte Generale del Modello.

La legge 9 gennaio 2006, n. 7, in vigore dal 2 febbraio 2006, recante "*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*" ha introdotto misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche citate quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine, ha inserito l'art 25 quater -1 nel Decreto.

Art. 583-bis c.p. (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;*
 - 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.*
- Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.*

3.10.1 Considerazioni esplicative

Data l'attività della Società non si ritiene che tale reato sia ipotizzabile.

3.11 Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) vedi fattispecie reati IV della Parte Generale del Modello

Art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona

Art. 600-bis c.p. (Prostituzione minorile)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Art. 600-ter c.p. (Pornografia minorile)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.*

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Art. 600-quater c.p. (Detenzione di materiale pornografico).

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quater.1. c.p. (Pornografia virtuale)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinquies c.p. (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

Art. 601 c.p. (Tratta di persone)

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Art. 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art.603-bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

è prevista la pena della reclusione da 1 a 6 anni e della multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, nei confronti di chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al n. 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*
- applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità;*
- previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza di reato;*
- il rafforzamento dell'istituto della confisca;*
- l'estensione della responsabilità amministrativa dell'ente per il reato di caporalato: la sanzione pecuniaria prevista va da 400 a 1.000 quote (l'importo di una quota varia da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro);*
- l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato;*
- l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del Fondo antitratta;*
- il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura;*
- il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo.*

Art. 609-undecies c.p. (Adescamento di minorenni)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, e' punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione .

3.11.1 Considerazioni esplicative

Perché sorga la responsabilità amministrativa dell'Ente, a norma del Decreto 231/01, è necessario che i delitti sopra richiamati, siano commessi nell'interesse o a vantaggio della Società.

Per i reati previsti dagli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater co. 1, 600-quinquies e 609-undecies, la commissione di questa categoria di illeciti nell'interesse o a vantaggio di SAVNO non appare facilmente ipotizzabile. Si ritiene astrattamente ipotizzabile il reato di detenzione di materiale di pornografia minorile, scaricato da siti Internet, ad opera di soggetti interni alla società, ma che non possono che avere agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

Per quanto riguarda, invece, i reati connessi con la schiavitù ex artt. 600, 601, 602, 603-bis la condotta rilevante in questi casi è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di immigranti e la tratta degli schiavi. Inoltre, tali ipotesi di reati si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza tale condotta, ma anche a chi, consapevolmente, agevola, anche solo finanziariamente, la medesima condotta (ad esempio di un fornitore).

In quest'ottica, la Società potrebbe, dalla realizzazione di tali fattispecie delittuose, ottenere un vantaggio ovvero vedere tutelato un suo interesse. Ricapitolando, le ipotesi di reato rilevanti per il seguente modello sono: - riduzione in schiavitù – art. 600 c.p. - tratta e commercio di schiavi – art. 601 c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro art.603 bis c.p.

3.11.2 Individuazione delle Attività a Rischio

Ai fini della commissione del reato in esame, all'esito della disamina di cui al paragrafo precedente e con riferimento alla realtà operativa di SAVNO, si individuano le seguenti attività a rischio di commissione di reato:

- assunzione e gestione del personale
- rapporti con i fornitori in riferimento alla gestione del personale
- accesso ai siti internet
- rapporti con gli utenti

3.11.3 Misure idonee a prevenire la commissione del reato

La società si impegna a porre in essere le seguenti condotte:

1. attuare la normativa in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile, in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ed, infine relativa ai diritti sindacali o, comunque, di associazione e rappresentanza dei lavoratori;
2. astenersi dal compimento di atti che possano in qualche modo integrare o avere attinenza con comportamenti volti allo sfruttamento del lavoro di soggetti socialmente deboli;
3. prevedere nel Codice Etico principi volti a tutelare l'integrità fisica e morale dei propri dipendenti, nonché condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale;
4. prevedere integrazioni delle condizioni generali dei contratti con i Partner/fornitori con indicazioni che impongano agli stessi il rispetto dei diritti del lavoratore e i requisiti in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai fini della prevenzione del reato in esame, sono posti, inoltre, i seguenti presidi:

- Codice etico
- Regolamento interno per il reclutamento del personale
- Sistema degli acquisti (I-PR 09 Gestione delle forniture e dei fornitori e I-PR - 12 Valutazione dei fornitori)
- Albo Fornitori e Regolamento interno sulle procedure sotto soglia per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ex D.Lgs. n. 36/2023
- Richiesta Documento unico di regolarità contributiva DURC
- Canale di segnalazione whistleblowing
- Compliance in materia di privacy:
 - valutazione impatto privacy
 - lettera di incarico al trattamento dei dati personali in conformità ai principi del GDPR 2016/679
 - policy aziendale relativa agli strumenti informatici

**3.12 Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01)
vedi fattispecie reati II della Parte Generale del Modello**

Si è ritenuto di trattare le fattispecie di cui al Testo Unico della Finanza (di cui all'art. 25 sexies del Decreto) congiuntamente al reato di agiotaggio, essendo simili le modalità di commissione.

Art. 184 T.U.F. (Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate)

1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010

Art. 185 T.U.F. (Manipolazione del mercato)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni

3.12.1 Considerazioni esplicative

Tali reati consistono essenzialmente nell'utilizzo o diffusione di informazioni privilegiate, o non veritiere, o il compimento di operazioni simulate idonee ad alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati.

3.12.2 Individuazione delle Attività a Rischio

Tali fattispecie di reato non sono considerate rilevanti ai fini del Modello non essendo SAVNO una società quotata e non svolge attività di acquisizione e cessione di partecipazioni nel capitale di altre società, né più in generale acquista, vende o compie operazioni su strumenti finanziari e non ha pertanto né l'occasione né l'interesse ad alterarne il prezzo;

Ove decidano di intraprendere attività finanziaria o di investimento, è fatto obbligo agli amministratori di darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza, che dovrà valutare l'opportunità di implementare il Modello tenendo conto degli eventuali profili di rischio ravvisabili nell'operazione.

3.13 I delitti di omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della disciplina del D. Lgs. 81/08 (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01) vedi fattispecie reati V della Parte Generale del Modello

La legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" ha modificato il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, introducendo l'art. 25 septies.

In particolare, l'art. 9 della legge 123/2007 estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 589 c.p. (Omicidio colposo)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590, comma 3, c.p. (Lesioni personali colpose)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire duecentomila.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire ottantamila a quattrocentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire duecentomila a ottocentomila.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. [..]

3.13.1 Considerazioni esplicative

L'art. 25-*septies* prevede la responsabilità amministrative dell'Ente nel caso in cui la morte o le lesioni personali gravi siano dovute a causa della violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Poiché tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni e numero di dipendenti, soggiacciono alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, non sussistono ragioni di escludere, in via di principio, la commissione di reati di omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della disciplina del D. Lgs. 81/08; gli stessi devono, dunque, considerarsi rilevanti ai fini del presente Modello.

Le fattispecie penali indicate sono tutte configurabili come reati di condotta. Si tratta di reati che si realizzano soltanto con il comportamento del soggetto, senza necessità di un evento concreto (reati di evento); precisamente il soggetto è colpevole di aver violato regole di condotta (negligenza, o imprudenza o imperizia) ovvero regole giuridiche (inosservanza di leggi, regolamenti o discipline). Per esempio, la mancata manutenzione di un impianto o dell'acquisto e consegna del materiale antiinfortunistico al personale in caso di lesione personale o morte connessa configura i reati su richiamati, ex art. 25-*septies* del D.Lgs. n. 231 del 2001.

3.13.2 Identificazione delle aree a rischio commissione dei delitti di omicidio e lesioni colpose

Ai fini della commissione dei reati di omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della disciplina del D. Lgs. 81/2008 rilevanti con riferimento alla realtà operativa di SAVNO, si individuano le seguenti attività a rischio commissione reato:

- gestione del personale dipendente;
- gestione sicurezza sui luoghi di lavoro:
 - Sede
 - Magazzino
 - Autoparco mezzi e officina
 - Ex discarica del Campardo
 - Impianto di Godega di Sant'Urbano
 - Centri di Raccolta
 - Raccolta e trasporto rifiuti

3.13.3 Misure atte a prevenire la commissione dei delitti di omicidio e lesioni colpose

Ai fini della prevenzione dei delitti di omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della disciplina del D. Lgs.81/2008, la Società adotta le seguenti condotte:

- redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, ai fini del D. Lgs. 81/2008

- formalizzazione del processo di valutazione dei rischi, comprendente anche l'attività di verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione in base al D. Lgs. 81/2008
- formalizzazione del processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi, che preveda anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità
- formazione del personale e informazione dei lavoratori (cartellonistica, circolari, mail etc.) in base al D.Lgs. 81/2008 e alle procedure aziendali
- Contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello
- Canale di segnalazione whistleblowing
- Sistema di videosorveglianza presso i CARD e l'impianto di Godega di Sant'Urbano
- Codice etico
- Verifiche periodiche da parte dell'Organismo di Vigilanza
- Certificazione ISO 45001 e Procedure operative come di seguito indicate:
 - I-PR-13 Controllo del Territorio
 - I-PR-15 Preparazione alle Emergenze e Risposte
 - I-PR-16 Gestione Mezzi
 - I-PR-17 Controllo del processo Raccolta
 - I-PR-21 Controllo attività in out-sourcing
 - S-PR-01 Identificazione dei pericoli e Valutazione dei Rischi
 - S-PR-02 Gestione Sorveglianza Sanitaria
 - S-PR-03 Gestione Cambiamenti e Modifiche
 - S-PR-04 Gestione DPI e Indumenti di Lavoro
 - S-PR-05 Gestione Segnaletica di Sicurezza
 - S-PR-06 Gestione dei contratti d'appalto, d'opera o somministrazione art.26 D.Lgs81
 - S-PR-07 Regolamento Accesso Terzi
 - S-PR-08 Definizione e Attuazione Programma Gestione Salute e Sicurezza
 - S-IO-01-01 Rischio Movimentazione Manuale dei Carichi
 - S-IO-01-02 Rischio Chimico
 - S-IO-01-03 Rischio Vibrazione
 - S-IO-01-04 Rischio Rumore
 - S-IO-01-05 Rischio Videotermine
 - S-IO-01-06 Rischio Stress
 - S-IO-01-07 Rischio Incendio
 - S-IO-01-08 Rischio Atmosfere Esplosive
 - S-IO-01-09 Rischio campi Elettromagnetici
 - S-IO-01-10 Rischio Biologico
 - S-IO-01-11 Travaso del rifiuto da un mezzo satellite ad un mezzo madre
 - S-IO-01-12 Pulizia del vano cassone nei mezzi di raccolta
 - S-IO-01-13 Prescrizioni specifiche nella raccolta dei rifiuti
 - S-IO-01-14 Rifornimento metano
 - S-IO-01-15 Movimentazione manuale dei carichi presso gli sportelli
 - S-IO-01-16 Utilizzo press-container
 - I-PR-21 Controllo attività in out-sourcing

Particolare attenzione assume la procedura I-PR-21, che prevede l'obbligo da parte delle società affidatarie del servizio, per esempio di gestione dei Centri di Raccolta o dell'impianto di Godega di Sant'Urbano, di condividere periodicamente con SAVNO tutta una serie di report come di seguito indicati:

- Rapporti di controllo periodico degli impianti di condizionamento e di riscaldamento
- Quaderno di manutenzione degli impianti di depurazione/disoleazione, con indicazione delle attività svolte
- Rapporti di controllo periodico dei dispositivi antincendio, con indicazione delle eventuali necessità di manutenzione straordinarie contrattualmente in capo a Savno
- Rapporti di servizio sulla disinfestazione e derattizzazione
- Rapporti di verifica delle attrezzature soggette a controllo previsto dalla normativa (quali apparecchi di sollevamento e attrezzature linea di revisione)
- Rapporti di verifica e di taratura di sistemi di pesatura e altri strumenti di misura
- Rapporti di controllo di funi, catene e brache
- Registri della formazione erogata al personale in tema di sicurezza come previsto dall'Accordo Stato Regione e di gestione delle emergenze antincendio e primo soccorso
- Registri delle prove di gestione delle emergenze ambientali e antincendio

SAVNO compie comunque degli audit presso gli ambienti affidati in gestione, secondo le modalità previste dalla procedura I-PR-04 "Visite Ispettive Interne", e attraverso i moduli Mod.008 – "Rapporto Verifica Ispettiva" e Mod.019 – "Verifica Ecocentri".

Da segnalare infine quale presidio organizzativo è la ripartizione di funzioni e compiti tra i diversi responsabili e uffici - Responsabile tecnico, il Responsabile sicurezza prevenzione e protezione, l'Ufficio qualità, ambiente e sicurezza e l'Ufficio tecnico-operativo - nella gestione e controllo delle diverse aree e luoghi soggetti a rischio commissione reati. Nell'organigramma aziendale, infatti, dette figure, individuate fra soggetti in possesso di comprovati requisiti di professionalità e di competenza tecnica, come richiesti dalla normativa, sono stati dotate, rispetto alla stessa area di rischio, di funzioni gestionali e di controllo aventi caratteristiche differenti ed autonome le une rispetto le altre. Una simile suddivisione dei mansioni, soprattutto con riferimento alla stessa attività ritenuta a rischio per la commissione di reati, scongiura forme di accentramento di funzioni in capo ad un solo soggetto e, allo stesso tempo, genera maggiore autonomia e indipendenza nelle forme di controllo. Tali soggetti, inoltre, rappresentano il punto di raccordo fra le figure apicali e quanto avviene presso le aree a rischio.

3.14 Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) vedi fattispecie reati X della Parte Generale del Modello

Art. 171, co. 1, lett. a-bis) e co. 3, Legge n. 633/1941 (Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa)

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da L. 500 a L. 20.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

[...] La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171-bis Legge n. 633/1941 (Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori)

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in

supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità

Art. 171-ter Legge n. 633/1941

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
 - b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
 - c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
 - d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
 - e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
 - f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
- ((h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita)).

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma l;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies Legge n. 633/1941 (Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione)

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

171-octies Legge n. 633/1941 (Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale)

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

3.14.1 Considerazioni esplicative

Il legislatore ha inserito nella gamma dei reati presupposto del Decreto 231 anche quelle tipologie riguardanti la tutela della proprietà industriale e intellettuale, per combattere la contraffazione e inasprire le pene contro tutte quelle tipologie di reato che danneggiano l'economia nazionale e che violano i diritti del consumatore o utente finale per puntare all'etica d'impresa e alla legalità del mercato.

L'inserimento tra i reati presupposto della materia relativa all'Intellectual Properties rimarca la notevole importanza ed il notevole ed autonomo valore assunto (anche di tipo economico) dalla proprietà industriale in tutte le aree di mercato. L'attuale normativa, oltre a porsi in linea con le direttive europee che tutelano il consumatore e l'utente finale, garantisce maggiore chiarezza e certezza nell'ambito del diritto industriale.

Questo gruppo di reati presupposto non si può escludere nella sua totalità dal presente Modello, infatti anche se marginalmente l'art. 171 Legge n. 633/1941 può risultare rilevante per SAVNO

3.14.2 Identificazione delle Aree a rischio commissione del reato in materia di violazione del diritto d'autore.

La gestione della documentazione scientifica o di altra documentazione segnata da copyright è l'area che può essere considerata a rischio reato. Anche la gestione delle licenze hardware e software è da considerarsi di una certa rilevanza.

3.14.3 Misure atte a prevenire la commissione del reato

In riferimento al diritto d'autore, SAVNO organizza in forma controllata la gestione del contatto con opere protette dal diritto d'autore come ad esempio testi scientifici, qualora vi sia la necessità di raccogliere in proprie banche dati, articoli di carattere scientifico nell'ambito delle tematiche ambientali.

Per la parte di gestione IT sono previste specifiche procedure per la gestione dei software installati.

Puntuali requisiti relativi alla gestione delle risorse informatiche sono presenti nella Policy aziendale relativa agli strumenti informatici e nell'Atto di nomina dell'incaricato in conformità ai principi del GDPR 2016/679 (articolo 4 lettera c.10)".

Nella Policy aziendale relativa agli strumenti informatici rilasciata in via generale a tutti i dipendenti sono fornite istruzioni sull'utilizzo di personal computer, sistemi di comunicazione ed altri apparati, di supporti magnetici, della rete aziendale, della rete Internet e dei relativi servizi navigazione in Internet e di posta elettronica.

L'Atto di incarico invece viene rilasciato nominativamente a ciascun dipendente in base al tipo di mansione svolta e autorizza il soggetto al trattamento dei dati personali contenuti negli archivi e nelle banche dati ai quali deve accedere. Nello specifico, sono indicate le banche dati a cui si può accedere, le istruzioni sulle modalità del trattamento dati, sui divieti, sulla comunicazione e diffusione dei dati e sull'utilizzo dei sistemi informatici.

Presso l'azienda inoltre, in conformità al GDPR, è stato nominato un Responsabile protezione dati (DOP) effettuando debita comunicazione al Garante della Privacy. Ulteriori presidi consistono nella tenuta del registro dei trattamenti, l'utilizzo di informative privacy e, fondamentale, la formazione privacy. SAVNO, infine, è dotata di un sistema di sicurezza che garantisce la sicurezza della rete aziendale e delle comunicazioni da minacce esterne e anche interne.

Ad ogni modo, presidi generali a tutela del diritto d'autore sono le disposizioni del Codice etico e la presenza del canale di segnalazione whistleblowing, accessibile a chiunque e presidio per tutte le ipotesi di reato.

3.15 Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/01) vedi fattispecie reati XI della Parte Generale del Modello

Art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi

Art. 452-quater c.p. (Disastro ambientale)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà

Art. 452-quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo

Art. 452-sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà

Art. 452-octies c.p. (Codice penale Circostanze aggravanti)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 –bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 -bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452-quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Art. 727-bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.

Art. 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Art. 137, commi 2, 3, 5, primo periodo e secondo periodo, 11 e 13, del D.Lgs 152/06 (Sanzioni penali)

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Art. 256, commi 1, lett. a) e b), 3, primo periodo e secondo periodo, 4, 5 e 6, primo periodo, del D.Lgs. 152/06 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (lett. a) o da centocinquanta a duecentocinquanta quote (lett.

b). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle

autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Art. 257, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/06 (Bonifica dei siti)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Art. 258, comma 4, del D.Lgs. 152/06 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi.

Art. 259, comma 1, del D.Lgs. 152/06 (Traffico illecito di rifiuti)

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi

Art. 260-bis, commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo e secondo periodo, del D.Lgs 152/06 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Art. 279, comma 5, del D.Lgs 152/06 (Superamento dei valori limite di emissione)

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Art. 1, comma 1 e 2, della L. 150/92

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila.

Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni

Art. 2, comma 1 e 2, della L. 150/92

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive

modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi

Art. 3-bis, comma 1, della L. 150/92

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Art. 3 della L. 549/93 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Art. 8 del D.Lgs. 202/07 (Inquinamento doloso)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro

concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Art. 9 del D.Lgs. 202/07 (Inquinamento colposo)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3.15.1 Considerazioni esplicative

Con la L. 68/2015 si segna il passaggio a una visione marcatamente ecocentrica dell'ambiente: la nuova legislazione, infatti, in attuazione all'art. 3 della direttiva 2008/99/CE, pone sullo stesso piano la persona umana e l'ambiente, prevedendo una tutela ampia e unica rispetto alle condotte «che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora». L'ambiente in quanto tale, costituisce dunque oggetto diretto della tutela penale, a prescindere delle conseguenze «riflesse» che un illecito ambientale può provocare sulla persona umana. Da rammentare, peraltro, che con La legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1 recante "Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente", la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni e la tutela degli animali sono stati elevati tra i principi fondamentali della Costituzione. La modifica, inoltre, è intervenuta anche sull'articolo 41 della Costituzione, prevedendo che l'iniziativa economica non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e all'ambiente e che la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini ambientali.

Tanto premesso, si evidenzia anzitutto che le fattispecie penali indicate, rispetto alla maggior parte di quelle trattate dal D.Lgs. 231/2001, sono in gran parte configurabili come reati di condotta. Si tratta di reati che si realizzano soltanto con il comportamento del soggetto, senza necessità di un evento concreto (reati di evento); precisamente il soggetto è colpevole di aver violato regole di condotta (negligenza, o imprudenza o imperizia) ovvero regole giuridiche (inosservanza di leggi, regolamenti o discipline). Per esempio, la semplice inosservanza di un'autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. n. 152 del 2006 configura il reato di cui all'art. 256, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006, come richiamato dal 25-undecies del D.Lgs. n. 231 del 2001.

I reati ambientali sono raggruppabili nelle seguenti tipologie:

1. Reati previsti dal codice penale

In particolare si tratta dei reati inseriti nel codice penale dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" che ha anche introdotto parte di tali nuovi reati ambientali nell'articolo 25-undecies del D.Lgs.231/01. I 5 nuovi reati sono inquinamento ambientale, il disastro ambientale, il traffico e abbandono di materiale di alta radioattività, l'impedimento del controllo e l'omessa bonifica.

Con specifico riferimento agli esemplari appartenenti ad una specie animale protetta – tra cui è possibile citare tutte le specie di cetacei, alcune specie di rettili od ovini selvatici in via di estinzione – le condotte illecite sono: i) uccisione; ii) cattura; iii) detenzione.

SAVNO –

Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/01 (Parte Speciale)

Con specifico riferimento agli esemplari appartenenti ad una specie vegetale protetta – tra cui è possibile citare alcune specie di orchidee in via di estinzione, le condotte illecite sono: i) distruzione; ii) prelevamento; iii) detenzione.

Per distruzione si intende la completa devastazione, senza alcuna possibilità di recupero, dell'habitat, animale e vegetale, all'interno del sito protetto.

Per deterioramento si intende, invece, una condotta finalizzata ad un'alterazione parziale dell'equilibrio ambientale dell'habitat, tuttavia idonea a compromettere lo stato di conservazione di uno degli elementi dell'habitat stesso.

2. Reati previsti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, recante "*Norme in materia ambientale*" è conosciuto anche come Testo Unico Ambientale e sanziona penalmente:

- la condotta dello scarico di acque reflue industriali,
- svolgimento di attività di gestione dei rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;
- svolgimento di attività di gestione dei rifiuti in violazione le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- gestione di un centro di raccolta in difformità al DM 08.04.200 o, in caso di raccolta di rifiuti extra DM, in difformità o assenza dell'autorizzazione;
- svolgimento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti in assenza di iscrizione presso l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
- gestione di un impianto di trattamento e recupero rifiuti in violazione o in assenza di autorizzazione;
- abbandono di rifiuti commesso da titolari di enti o imprese;
- realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata;
- miscelazione di rifiuti;
- realizzazione di depositi temporanei di rifiuti sanitari pericolosi.

Con riferimento alla gestione dei rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni, o in violazione delle medesime, la fattispecie viene integrata attraverso le seguenti condotte:

- raccolta (operazione di prelievo, cernita o raggruppamento di rifiuti per il trasporto);
- smaltimento (operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza o un materiale dal circuito economico e/o di raccolta);
- recupero (operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti attraverso trattamenti chimici, meccanici, termici o biologici).
- bonifica dei siti

La norma punisce la condotta di colui il quale fornisca indicazioni false sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei soli rifiuti pericolosi, nonché di colui il quale fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

3. Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150

La Legge 7 febbraio 1992, n. 150 e s.m.i. disciplina i reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione internazionale sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973.

4. Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549

La legge 28 dicembre 1993, n. 549 ha introdotto "*Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*"

5. Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202

Il D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 reca l'attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.

3.15.2 Identificazione delle aree a rischio commissione dei reati

Tutti i processi tecnici possono essere considerati aree a rischio per il verificarsi dei reati ambientali sopra esposti. Da approfondita analisi si può escludere l'ipotesi di accadimento dei seguenti reati:

- art. 452 -*quater* c.p. - Disastro ambientale;
- art. 452 -*sexies* c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
- art. 733-*bis* c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;
- art. 137, D.Lgs 152/06 - riferito agli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose
- i reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150
- I reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549 che ha introdotto “*Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*” e del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 relativo all'inquinamento provocato dalle navi.

Chiaramente proprio per il *core business* di SAVNO gli altri reati sono considerati applicabili.

- Art. 452-*bis* c.p. (Inquinamento ambientale)
- Art. 452-*quaterdecies* c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)
- Art. 256, commi 1, lett. a) e b), 3, primo periodo e secondo periodo, 4, 5 e 6, primo periodo, del D.Lgs. 152/06 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
- Art. 257, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/06 (Bonifica dei siti)
- Art. 258, comma 4, del D.Lgs. 152/06 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)
- Art. 259, comma 1, del D.Lgs. 152/06 (Traffico illecito di rifiuti)
- Art. 260-*bis*, commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo e secondo periodo, del D.Lgs 152/06 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)
- art. 279, comma 5, del D.Lgs 152/06 (Superamento dei valori limite di emissione)

Rispetto ai reati appena elencati, SAVNO potrebbe incorrere, tramite condotte dei propri apicali o tramite personale dipendente e in presenza delle condizioni astratte richieste per la configurazione del reato, nella responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001: si pensi alla raccolta di rifiuti extra DM 08.04.2008 in difformità della relativa autorizzazione provinciale; ancora una gestione del CdR senza osservare quanto regolamentato dal DM 08.04.2008; si pensi anche al mancato adeguamento o manutenzione di un impianto il cui malfunzionamento determina un superamento dei valori limite di qualità dell'aria; la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione provinciale per la gestione dell'impianto di trattamento e recupero dei rifiuti a Godega di Sant'Urbano; lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti in assenza dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali. Nel dettaglio le aree maggiormente sensibili:

- Gestione del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti;
- Utilizzo di fornitori di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti;
- Utilizzo di fornitori smaltitori;
- Gestione Piattaforme per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- Compilazione e conservazione della documentazione quali registri e formulari;
- Gestione centri di raccolta, ossia rispetto delle prescrizioni di cui al DM 08.04.2008 e delle autorizzazioni per la raccolta di rifiuti non indicati nel predetto DM⁴;
- Gestione dell'impianto di trattamento e recupero dei rifiuti presso Godega di Sant'Urbano (TV);

⁴ In virtù delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 116 del 2020, l'autorizzazione di cui all'art. 208 e ss. per la gestione dei CdR non è necessaria fintantoché siano conferiti rifiuti rientranti nel D.M. 8 aprile 2008. SAVNO infatti procede ad autocertificare il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa, come il D.M. 8 aprile 2008, per la gestione dei CdR. L'autorizzazione provinciale sarà necessaria solo nel caso in cui si decida effettivamente di mutare la destinazione funzionale dell'opera stessa attivando il conferimento dei rifiuti non contemplati dal ridotto D.M. 8 aprile 2008; con la precisazione che tale autorizzazione potrà ovviamente essere rilasciata solo previa verifica della sussistenza dei requisiti costruttivi e strutturali atti a consentirne il nuovo utilizzo (T.A.R., Milano, sez. II, 05/04/2016, n. 647; Cassazione penale sez. III, 11/05/2018, n.31403)

- Gestione ex discarica del Campardo - Cordignano (TV);

3.15.3 Misure atte a prevenire la commissione dei reati

Anzitutto, il Codice etico prevede apposite regole di condotta in materia di tutela ambientale che tutto il personale di SAVNO deve rispettare. Inoltre, sempre nel Codice, è fatto obbligo nei contratti stipulati con i fornitori di inserire apposite clausole per vincolare i contraenti al rispetto dei valori e delle condotte del Codice etico e del Modello 231.

Fondamentali inoltre sono le procedure messe in atto, sempre ad un livello trasversale, per ottemperare alla normativa UNI EN ISO 14001:2015 e che, in via esemplificativa, si elencano:

- A-PR-01 Identificazione degli aspetti ambientali significativi
- A-PR-02 Definizione ed Attuazione del Programma di Gestione Ambientale
- A-IO-01-01 Gestione impianto di scarico acque Centri di Raccolta
- I-PR-01 Gestione dei Documenti di Sistema
- I-PR-02 Gestione delle RegISTRAZIONI di Sistema
- I-PR-03 Modalità di riesame dei Sistemi aziendali
- I-PR-04 Gestione delle Verifiche Ispettive Interne
- I-PR-05 Gestione delle Non Conformità Azioni Correttive e Azione Preventive
- I-PR-07 Gestione delle Prescrizioni Legali
- I-PR-08 Pianificazione e Gestione Percorsi Formativi
- I-PR-09 Gestione delle forniture e dei fornitori
- I-PR-11 Educazione Ambientale
- I-PR-12 Valutazione dei Fornitori
- I-PR-13 Controllo del Territorio
- I-PR-15 Preparazione alle Emergenze e Risposte
- I-PR-16 Gestione Mezzi
- I-PR-17 Controllo del processo Raccolta
- I-PR-18 Gestione Servizio Fatturazione Tariffa Rifiuti
- I-PR-19 Gestione Area Servizi Clienti Tariffa Rifiuti
- I-PR-20 Comunicazione e Coinvolgimento
- I-PR-21 Controllo attività in out-sourcing

Particolare attenzione assume la procedura I-PR-21, che prevede l'obbligo da parte delle società affidatarie del servizio, per esempio di gestione dei Centri di Raccolta o dell'impianto di Godega di Sant'Urbano, di condividere periodicamente con SAVNO tutta una serie di report come di seguito indicati:

- Rapporti delle analisi ambientali, sia secondo quanto previsto dai documenti autorizzativi sia per le pratiche correlate al corretto trattamento dei rifiuti
- Piani di campionamento e rapporti delle analisi merceologiche/chimiche sulla conformità e la qualità dei rifiuti
- Segnalazione e contestazioni di rifiuti non conformi
- Verbali prove di emergenza ed evacuazione
- Riscontro a prescrizioni particolari o a NC inviate da Savno

SAVNO compie comunque degli audit presso gli ambienti affidati in gestione, secondo le modalità previste dalla procedura I-PR-04 "Visite Ispettive Interne", e attraverso i moduli Mod.008 – "Rapporto Verifica Ispettiva" e Mod.019 – "Verifica Ecocentri".

Fondamentale, quale presidio organizzativo, è la ripartizione di funzioni e compiti nella gestione e controllo delle diverse aree e luoghi soggetti a rischio commissione reati tra i diversi responsabili e uffici:

- Responsabile tecnico albo gestori ambientali;
- Responsabile tecnico dell'impianto di trattamento e recupero rifiuti
- Referente responsabile per la normativa D.Lgs. 231/2001
- Responsabile sicurezza prevenzione e protezione
- Ufficio qualità, ambiente e sicurezza
- Ufficio tecnico-operativo

Nell'organigramma aziendale, infatti, dette figure, individuate fra soggetti in possesso di comprovati requisiti di professionalità e di competenza tecnica, come richiesti dalla normativa, sono stati dotate, rispetto alla stessa area di rischio, di funzioni gestionali e di controllo aventi caratteristiche differenti ed autonome le une rispetto le altre. Una simile suddivisione delle mansioni, soprattutto con riferimento alla stessa attività ritenuta a rischio per la commissione di reati, scongiura forme di accentramento di funzioni in capo ad un solo soggetto e, allo stesso tempo, genera maggiore autonomia e indipendenza nelle forme di controllo. Tali soggetti, inoltre, rappresentano il punto di raccordo fra le figure apicali e quanto avviene presso le aree a rischio.

Particolare attenzione è posta da SAVNO nel controllo della presenza di tutte le autorizzazioni / iscrizioni per lo svolgimento dell'attività da parte dei fornitori. In sede di affidamento e aggiudicazione di una gara è richiesto che i fornitori presentino le evidenze delle autorizzazioni necessarie e che queste siano ripresentate se scadono o sono rinnovate. Per i fornitori che utilizzino particolari sostanze chimiche è sempre richiesta la scheda tecnica e/o scheda di sicurezza dei prodotti utilizzati.

Ulteriori misure organizzative e generali per prevenire questa tipologia di reati sono le seguenti:

- Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani del Consorzio di Bacino
- Rispetto degli standard contrattuali e di servizio ARERA
- Canale di segnalazione whistleblowing, accessibile a chiunque e presidio per tutte le ipotesi di reato
- Verifiche periodiche effettuate dall'Organismo di Vigilanza
- Sistema di videosorveglianza presso i CARD e l'impianto di Godega di Sant'Urbano

3.16 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.lgs. 231/01) Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies, D.lgs. 231/01) - vedi fattispecie reati IV della Parte Generale del Modello

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Art. 22, commi 12 e 12-bis, del D.lgs. n. 268/1998

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

Art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, 5 del D.lgs. n. 268/1998

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione ((da sei a sedici anni)) e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; (83)
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Razzismo e xenofobia

Art. 604-bis c.p. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

3.16.1 Considerazioni esplicative

La responsabilità è stata estesa agli enti, quando lo sfruttamento di manodopera irregolare supera certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative, identificati nel D.lgs.286/98, il cosiddetto "*Testo unico dell'immigrazione*".

La Legge Europea 2017 ha poi previsto l'introduzione dell'art. 25-terdecies nel D. Lgs. 231/2001 rubricato Xenofobia e Razzismo elevando a reato presupposto della Responsabilità Amministrativa degli Enti il reato di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 che a seguito dell'emanazione del D.lgs. 21/2018 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103) è stato abrogato. La fattispecie abrogata però non perde di rilevanza penale ma viene disciplinata all'interno del codice penale all'art. 604-bis.

3.16.2 Individuazione delle Attività a Rischio

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito dell'azienda, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Gestione e assunzione del personale
- Rapporto con i fornitori in riferimento alla gestione del personale
- Gestione internet da parte dei dipendenti
- Gestione utenti

3.16.3 Misure atte a prevenire la commissione del reato

Savno è dotata di specifico Regolamento per il reclutamento del personale, Particolare attenzione è posta ad attuare la normativa in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile, in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ed, infine relativa ai diritti sindacali o, comunque, di associazione e rappresentanza dei lavoratori e al rispetto delle disposizioni introdotte dal Testo Unico dell'Immigrazione.

Inoltre SAVNO si impegna tramite apposte disposizioni individuate nel Codice etico a tutelare l'integrità fisica e morale degli individui e vieta qualsiasi forma di discriminazione basata su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori. Nel Codice, poi, è previsto il dovere da parte del personale, soprattutto dei soggetti apicali, di attuare la normativa in materia di lavoro, in particolare devono astenersi dal compimento di atti che possano in qualche modo integrare o avere attinenza con comportamenti volti allo sfruttamento del lavoro di soggetti socialmente deboli, come per esempio minori.

In relazione ai rapporti con i fornitori si richiamano le disposizioni contenute nel Codice Etico e le regole e le modalità operative adottate per la qualifica, selezione, valutazione e monitoraggio dei fornitori contenute nell'Albo fornitori come specificato anche nel Portale acquisiti Savno.

Tra i requisiti necessari per essere qualificati vi è il rispetto dei diritti della personalità individuale, in particolare in tema di lavoro minorile, di salute, di sicurezza e di rappresentanza sindacale nonché la richiesta di presentazione DURC o richiesta diretta DURC e di altra documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei salari ai lavoratori della società/Ente scelto come fornitore e il rispetto, da parte di quest'ultimo delle prescrizioni proprie del Testo Unico dell'Immigrazione.

Ulteriori disposizioni a presidio della commissione dei reati summenzionati sono:

- Contratti a supporto delle prestazioni
- Presenza di contratto di categoria Fise Assoambiente
- Nel caso di assunzione di cittadini extracomunitari è fatto obbligo verificare l'esistenza e la validità dei documenti richiesti dalle disposizioni legislative vigenti

- Valutazione impatto privacy - Policy strumenti informatici e lettera di incarico per l'accesso e trattamento di banche dati
- Canale di segnalazione whistleblowing, accessibile a chiunque e presidio per tutte le ipotesi di reato

**3.17 Reati connessi a frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies, D.lgs. 231/01)
Articolo introdotto dall'art. 5 della Legge 3 Maggio 2019, n.39, pubblicata in data 16/05/2019.
vedi fattispecie reati XIII della Parte Generale del Modello**

Art. 1, Legge 13 dicembre 1989, n. 401

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa. ((18))

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Art. 4, Legge 13 dicembre 1989, n. 401

1. *Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito ((con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro)). Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)), biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì ((con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro)) chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)). Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)) con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.*

2. *Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.*

3. *Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.*

4. *Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.*

4-bis. *Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18*

giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - ((Agenzia delle dogane e dei monopoli)) all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

3.17.1 Considerazioni esplicative

L'allargamento dei reati presupposto attraverso l'indicazione della frode sportiva impone ai compilatori dei modelli organizzativi di compiere un'analisi dei rischi specifici collegati all'eventualità della manipolazione dei risultati sportivi e a ideare, qualora necessario, una serie di procedure interne volte a impedire, o quanto meno a rendere più difficile, il compimento di tali reati.

Per quanto riguarda il reato di frode sportiva nella sua forma più classica, e cioè quella consistente nel richiedere a un partecipante a una competizione sportiva di limitare il proprio impegno agonistico a fronte di una somma di denaro o di qualsiasi altra utilità, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al leale e corretto svolgimento della competizione, il modello di gestione il modello potrebbe prevedere, regole interne atte a controllare la gestione delle risorse finanziarie, secondo dinamiche che possono in qualche modo richiamare i protocolli di gestione aziendale utilizzati al fine di prevenire reati di corruzione, delitto che per quanto riguarda la prospettiva 231/01 presenta alcune analogie con la frode sportiva.

Per quanto riguarda invece altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo" (vale a dire il raggiungimento di un risultato "viziato") è necessario cercare di intuire quali possano essere in concreto le condotte illecite in grado di alterare in modo scorretto il risultato sportivo e predisporre di conseguenza le appropriate regole di condotta.

3.17.2 Individuazione delle Attività a Rischio

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano assolutamente ipotizzabili in Savno, dato che prescindono completamente dalla natura delle attività proprie della società.

3.18 Contrabbando (art 25-sexiesdecies, del D.Lgs. 231/2001) vedi fattispecie reati XV della Parte Generale del Modello

Il D.Lgs.n.75 ha inserito nel D.Lgs.n.231/01 il nuovo Art. 25-sexiesdecies-reato di contrabbando, prevedendo la responsabilità degli enti per i reati previsti dal D.P.R. 43/1973 in materia doganale con sanzioni anche penali in caso di mancato pagamento dei diritti di confine.

3.18.1 Considerazioni esplicative

Tale articolo contempla i diritti di confine in merito ai dazi di importazione e quelli di esportazione, ai prelievi e altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, alle merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

Per le merci soggette a diritti di confine il presupposto dell'obbligazione tributaria è costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso.

3.18.2 Individuazione delle Attività a Rischio

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano assolutamente ipotizzabili in Savno, dato che prescindono completamente dalla natura delle attività proprie della società.

4. REATI DI CORRUZIONE CONTEMPLATI DALLA LEGGE N. 190/2012

Come è stato descritto nella parte generale del presente Modello, il paragrafo rappresenta la sezione che riepiloga gli ulteriori reati contemplati nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza adottato da SAVNO. Precisamente, i reati sotto riportati (esclusi gli artt. 314, 316 e 323 del Codice penale) non comportano la responsabilità amministrativa degli enti, non essendo contemplati nel D.Lgs. 231/2001 (principio di legalità), ma sono individuati, assieme alle fattispecie richiamate negli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, tra i reati di corruzione identificati nell'ambito della disciplina di cui alla Legge n. 190/2012 e dai provvedimenti dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Infatti, il Modello di organizzazione gestione e controllo è integrato con il Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza e con l'Analisi del rischio, allegata a quest'ultimo. La presente sezione, dunque, intende fornire un quadro generale di quanto meglio dettagliato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza.

Art. 314 c.p. (Peculato) già considerato al paragrafo 3.4

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Art. 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui) già considerato al paragrafo 3.4

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 325 c.p. (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Art. 326 c.p. (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio)

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Art. 328 c.p. (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un

anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Art. 329 c.p. (Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica)

Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 331 c.p. (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità)

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 334 c.p. (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa)

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

Art. 335 c.p. (Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa)

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

4.1 Considerazioni esplicative

Il segreto è uno strumento di tutela di interessi – che di regola fanno capo allo stesso soggetto che pone il segreto – alla cui protezione è funzionale un'operazione di dissimulazione di un certo sapere a cui il bene giuridico di volta in volta protetto è strettamente collegato. Tra i segreti posti a tutela di beni giuridici di natura pubblicistica occupa un posto di rilievo il c.d. segreto d'ufficio, la cui tutela penale, nell'ambito del nostro ordinamento giuridico, è essenzialmente incentrata sugli artt. 325 e 326 c.p., rispettivamente rubricati «*Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio*» e «*Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio*».

L'art. 325 c.p. punisce, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516, «*il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete*». La fattispecie in oggetto, al pari dell'art. 326 c.p., rientra tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e si pone come ipotesi speciale di utilizzazione di segreti d'ufficio, avente ad oggetto, appunto, esclusivamente le «*invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali*», e, quindi, destinata a prevalere, per la sua specialità, sul reato di cui all'art. 326, co. 3, c.p.

Diversamente, la «*Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio*» art. 326 c.p. impone, nei casi previsti dalla legge, il dovere di segretezza nell'esercizio dell'attività amministrativa, legislativa e giudiziaria, al fine di evitare che la P.A. possa subire un pregiudizio sotto il profilo del «*regolare funzionamento della sua attività*» e della «*legale esplicazione dei suoi poteri*», nonché allo scopo di garantire il disinteresse personale nell'esercizio delle funzioni che il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio sono tenuti a svolgere, in modo da impedire che tali soggetti traggano profitto dalle conoscenze acquisite in relazione alle funzioni svolte.

La fattispecie di reato in esame nell'art 328 include al suo interno due autonome tipologie di reato, al primo comma viene in risalto l'indebito rifiuto del Pubblico ufficiale o Incaricato di pubblico servizio a compiere un atto del suo

ufficio che per le ragioni di Giustizia, sanità, sicurezza e ordine pubblico deve essere tempestivamente adottato, ciò implica una previa richiesta di adempimento rivolta al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Ciò che si vuole tutelare con tale reato è il buon andamento della Pubblica Amministrazione che viene assicurato con la tempestività dell'assolvimento delle pubbliche funzioni. La seconda fattispecie di reato dell'art. 328 c.p. è l'omissione d'atti d'ufficio, prevista dal secondo comma; con tale reato si punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che omette di compiere l'atto dell'ufficio ovvero non espongono le ragioni del ritardo entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi ha interesse. È necessaria ai fini della punibilità una formale richiesta scritta, da parte di chi vi abbia interesse, all'organo competente a provvedere e l'obbligo corrispondente del funzionario responsabile di pronunciarsi sulla relativa istanza.

L'art 329 richiama quanto sopra citato in riferimento però a un militare o da un agente della forza pubblica.

L'interruzione di servizio pubblico o di pubblica necessità di cui all'art. 334 c.p. è il reato attribuibile agli esercenti di imprese che forniscano servizi pubblici o di pubblica necessità, come SAVNO, nel caso in cui interrompano il proprio servizio o sospendano il lavoro degli uffici o dell'azienda, in modo da turbare la regolarità del servizio.

L'Art 334 prende in esame le condotte delittuose ricadenti su beni sottoposti a sequestro, per i quali le esigenze di tutela della proprietà si sovrappongono con il vincolo di indisponibilità che il sequestro è chiamato a perseguire, e che rende illecite le violazioni altrimenti destinate ad incidere in via esclusiva sul patrimonio del danneggiato.

Il bene giuridico tutelato nel reato richiamato dall'art. 335 c.p. è rappresentato dal buon andamento della pubblica amministrazione. Infatti, la finalità del legislatore penale è quella di non vedere vanificato, annullato l'interesse dello Stato alla conservazione del vincolo derivante da un sequestro disposto nel procedimento penale o da un sequestro che viene disposto dalle competenti autorità amministrative. L'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 335 c.p. è costituito dalla colpa del soggetto agente il quale ha provocato il fatto-reato (evento) per avere ommesso di adottare e rispettare tutte le prescrizioni cautelari che sono connesse ai doveri professionali inerenti alla qualifica di custode.

4.2 Individuazione delle attività sensibili

Si ritengono rilevanti per SAVNO tutti i reati sopra esposti attesa la qualifica della Società come concessionaria di un pubblico servizio – Stazione appaltante – Società in controllo pubblico.

Solo l'art 329 si ritiene escluso essendo configurabile in presenza di un militare o di un agente della forza pubblica.

4.3 Misure atte a prevenire la commissione del reato

All'interno del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza sono dettagliate le misure atte a prevenire la commissione di questa fattispecie di reati